

554.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Richiesta ministeriale di parere parlamentare	10
Missioni vevoli nella seduta del 22 giugno 1999	3	Atti di controllo e di indirizzo	10
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	Interpellanze e interrogazioni	11
Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 1 — Incarichi per consulenze)	11
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	4	(Sezione 2 — Ristrutturazione dell'ENEL in Calabria)	12
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	8	(Sezione 3 — Progetto di soppressione della sede ENEL di Casoria)	14
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Annunzio)	8	Disegno di legge di conversione n. 6028	16
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	9, 10	(Sezione 1 — Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	16
Nomina ministeriale (Comunicazione)	10	(Sezione 2 — Modificazioni apportate dalla Commissione)	24
		(Sezione 3 — Emendamenti ed articoli aggiuntivi al decreto-legge)	34
		(Sezione 4 — Ordini del giorno)	63

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 22 giugno 1999.**

Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bianchi Giovanni, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzavara, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Del-fino, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melan-dri, Morgando, Niccolini, Occhetto, Pen-nacchi, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Ri-sari, Rivera, Rodeghiero, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bianchi Giovanni, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzavara, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Del-fino, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melan-dri, Morgando, Niccolini, Occhetto, Pen-nacchi, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Ri-sari, Rivera, Rodeghiero, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 21 giugno 1999 sono state pre-sentate alla Presidenza le seguenti propo-ste di legge d'iniziativa dei deputati:

VOLONTÈ e TASSONE: « Proroga del termine per il pagamento della prima rata dell'ICI relativa all'anno 1999 » (6151);

GARDIOL: « Norme per la traspa-renza e la salvaguardia delle condizioni socio-ambientali della produzione » (6152);

BECCHETTI: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Civitavecchia » (6153);

FOTI e BUTTI: « Disposizioni in tema di versamento dell'ICI per l'anno 1999 » (6154);

GALLETTI: « Divieto di utilizzo di mangimi di origine animale negli alleva-menti » (6155).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commis-sioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

SIMEONE ed altri: « Istituzione presso i comuni dell'ufficio legislativo comunale » (5726) *Parere delle Commissioni II, V e XI;*

SAVELLI ed altri: « Modifiche all'arti-colo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di sottoscrizione delle liste dei candidati per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (5960) *Parere della III Commissione;*

II Commissione (Giustizia):

PITTELLA: « Disposizioni in materia di reclutamento di uditori giudiziari tramite concorsi per esami riservati ai vice pretori

onorari e ai vice procuratori onorari » (5697) *Parere delle Commissioni I, V e XI*;

OLIVIERI: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecutività della sentenza penale » (5715) *Parere della I Commissione*;

VII Commissione (Cultura):

SIMEONE ed altri: « Abrogazione dell'articolo 42 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di canone di concessione dovuto dalla RAI » (5727); *Parere delle Commissioni I, V e IX*

XI Commissione (Lavoro):

PITTELLA: « Adeguamento della misura dell'indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio di dirigenti veterinari dipendenti delle aziende unità sanitarie locali » (5294) *Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

LUCCHESI ed altri: « Disposizioni in materia di regolarizzazioni contributive e di retribuzioni imponibili ai fini contributivi, previdenziali ed assistenziali, nonché di sanzioni amministrative in materia di legislazione sociale e del lavoro » (5907) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V*;

LUMIA ed altri: « Disposizioni in materia di inquadramento degli assistenti sociali del Servizio sanitario nazionale » (6035) *Parere delle Commissioni I, II, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari — istituita con la legge 2 marzo 1998, n. 33 —, con lettera in data 17 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma

2, della predetta legge, la relazione sui lavori svolti dalla Commissione stessa nei primi quattro mesi di attività (doc. XXIII, n. 29).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 171 del 10 maggio 1999 (doc. VII, n. 699), con la quale ha dichiarato:

a) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata dalla regione Veneto in riferimento agli articoli 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli articoli 48 e 51 dello statuto regionale, nonché dalla regione Lombardia, limitatamente ai commi 57, 58 e 59, in riferimento agli articoli 97, 117, 118, 119 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe e dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 65 della stessa legge, sollevata dalla regione Veneto in riferimento all'articolo 3 della Costituzione con il medesimo ricorso;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 154, della predetta legge n. 662 del 1996, sollevata dalla regione Lombardia in riferimento all'articolo 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa regione in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione con il ricorso indicato in epigrafe;

c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 205 e 206, nonché dell'articolo 3, comma 214, della predetta legge n. 662 del 1996, sollevate dalla regione Lombardia in riferimento, rispettivamente, all'articolo

118 ed agli articoli 97 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

n. 172 del 10 maggio 1999 (doc. VII, n. 700), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, primo comma, lettera *c*), del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e 16, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) sollevata, in riferimento agli articoli 10 e 52 della Costituzione, dal tribunale militare di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 179 del 12 maggio 1999 (doc. VII, n. 701), con lettera in data 20 maggio 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), nella parte in cui consente all'amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo.

n. 180 del 12 maggio 1999 (doc. VII, n. 702), con lettera in data 20 maggio 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti.

n. 181 del 12 maggio 1999 (doc. VII, n. 703), con la quale ha dichiarato:

che spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, collegio di controllo per la regione Puglia, procedere, secondo i criteri e per le finalità indicati in motivazione, all'esame del rendiconto della regione stessa, relativo all'esercizio finanziario 1997.

n. 182 del 12 maggio 1999 (doc. VII, n. 704), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 406, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

n. 185 del 13 maggio 1999 (doc. VII, n. 705), con lettera in data 25 maggio 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale della legge della regione Liguria, riapprovata dal consiglio regionale il 21 ottobre 1997, recante « Modifica della declaratoria delle funzioni della VI, VII e VIII qualifica del personale regionale e disposizioni in materia di indennità per compiti particolari ».

n. 186 del 13 maggio 1999 (doc. VII, n. 706), con la quale ha dichiarato:

a) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata, in riferimento agli articoli 17 e 36 dello statuto speciale e alle norme di attuazione di cui al D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla regione Sicilia con il ricorso in epigrafe;

b) si riserva, all'esito dell'istruttoria disposta con l'ordinanza del 22-31 marzo

1999, la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7 del predetto decreto legge n. 669 del 1996, sollevata, in riferimento agli articoli 17 e 36 dello statuto speciale e alle norme di attuazione di cui al D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla regione Sicilia con il ricorso in epigrafe.

n. 187 del 13 maggio 1999 (doc. VII, n. 707), con la quale ha dichiarato:

che spetta allo Stato — in relazione all'istanza del procuratore regionale della Corte dei conti in data 12 marzo 1997 — di fare propria l'entrata derivante dalla sanzione pecuniaria irrogata con decreto di condanna n. 151/96 dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sicilia all'agente contabile di un ente nazionale di assistenza, in un giudizio per omessa presentazione dei conti.

n. 188 del 13 maggio 1999 (doc. VII, n. 708), con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine ai conflitti di attribuzione sollevati dalla regione Liguria e dalla regione Lombardia con i ricorsi indicati in epigrafe.

n. 195 del 24 maggio 1999 (doc. VII, n. 709), con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), nella parte in cui esclude che, nell'assenza dei beneficiari ivi indicati, l'indennità di buonuscita formi oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per legge.

n. 196 del 24 maggio 1999 (doc. VII, n. 710), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, sesto comma, primo e secondo periodo, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro sull'artigianato), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 38 e 116 della Costituzione, dalla Corte di cassazione a sezioni unite con le ordinanze indicate in epigrafe.

n. 197 del 24 maggio 1999 (doc. VII, n. 711), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 24 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria e della VI sezione dello stesso Consiglio, nonché dai tribunali amministrativi regionali per la Liguria e il Piemonte, con le ordinanze in epigrafe.

n. 198 del 24 maggio 1999 (doc. VII, n. 712), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 7 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata, in riferimento agli articoli 7, 8 e 54 dello statuto speciale, nonché agli articoli 116 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla regione Sardegna col ricorso in epigrafe.

n. 199 del 24 maggio 1999 (doc. VII, n. 713), con la quale ha dichiarato:

a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), sollevata, con riferimento all'articolo 3 e al combinato disposto degli articoli 52, 2 e 24 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 64 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744 (Norme sul reclutamento ed avanzamento

dei sottufficiali e militari di truppa, nonché sullo stato dei sottufficiali della regia aeronautica), convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, sollevata, con riferimento all'articolo 3 e al combinato disposto degli articoli 52, 2 e 24 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.

n. 200 del 24 maggio 1999 (doc. VII, n. 714), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, lettera a), numero 3, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.

n. 201 del 24 maggio 1999 (doc. VII, n. 715), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) e 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 38 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

n. 202 del 24 maggio 1999 (doc. VII, n. 716), con la quale ha dichiarato:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, undicesimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali) sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 203 del 24 maggio 1999 (doc. VII, n. 717), con la quale ha dichiarato:

improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal pretore di Milano nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso indicato in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla II Commissione (doc. VII, n. 704);

alla IV Commissione (doc. VII, nn. 700, 713);

alla V Commissione (doc. VII, nn. 703 e 707);

alla VI Commissione (doc. VII, nn. 706 e 714);

alla VIII Commissione (doc. VII, n. 701);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 702, 705, 709, 711, 715, 716);

alla XII Commissione (doc. VII, n. 708);

alle Commissioni V e VI (doc. VII, n. 712);

alle Commissioni V, VI e XI (doc. VII, n. 699);

alle Commissioni X e XI (doc. VII, n. 710).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 18 giugno 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa per la formazione della proprietà contadina per gli esercizi 1996 e 1997.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, I comma, della legge stessa (doc. XV, n. 200).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di atti e proposte di atti normativi comunitari.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 maggio 1999 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari, che sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 17/1999, del 23 febbraio 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GUCE C 123) — *alla X Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 18/1999, del 23 febbraio 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che

istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce un sistema di controllo delle emissioni medie specifiche di CO₂ prodotte dalle autovetture nuove (GUCE C 123) — *alle Commissioni VIII e IX*;

Posizione comune (CE) n. 19/1999, del 23 febbraio 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GUCE C 123) — *alla VIII Commissione*;

(COM(1999)130) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2377/90 che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GUCE C 131) — *alla XII Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 20/1999, del 14 aprile 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GUCE C 134) — *alla V Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 21/1999, del 14 aprile 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (GUCE C 134) — *alle Commissioni V e XI*;

(COM(1999)169) — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 723/97 concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia (GUCE C 137) — *alle Commissioni V e XIII*;

(COM(1999)165) — Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al trattamento fiscale delle autovetture trasferite a titolo permanente in un altro Stato membro nell'ambito di un cambio di residenza o utilizzate temporaneamente in uno Stato membro diverso da quello in cui sono immatricolate (GUCE C 145) *alla VI Commissione*;

(COM(1999)149) — Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GUCE C 148) — *alla VIII Commissione*.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 maggio 1999 sono state pubblicate le seguenti direttive CE e raccomandazioni CECA, che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferite alla stessa in sede primaria):

Direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GUCE L 115) — *alla XII Commissione*;

Direttiva 1999/26/CE della Commissione, del 20 aprile 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/94/CEE del Consiglio relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (GUCE L 118) — *alla IX Commissione*;

Direttiva 1999/27/CE della Commissione, del 20 aprile 1999, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione dell'amprolium, del diclazuril e del carbadox negli alimenti per animali, che modifica le direttive 71/250/CEE e 73/46/CEE e che revoca la direttiva 74/203/CEE (GUCE L 118) — *alla XII Commissione*;

Direttiva 1999/28/CE della Commissione, del 21 aprile 1999, che modifica la direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla li-

mitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume I, parte II, capitolo 2, seconda edizione (GUCE L 118) — *alle Commissioni VIII e IX*;

Direttiva 1999/39/CE della Commissione, del 6 maggio 1999, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GUCE L 124) — *alla XII Commissione*;

Direttiva 1999/40/CE della Commissione, del 6 maggio 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/622/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (GUCE L 124) — *alla IX Commissione*.

Trasmissioni dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettere in data 16 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, la relazione sulla attività svolta dalla sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e sugli interventi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) redatta sulla base dei dati e degli elementi forniti dagli organismi interessati, relativa al secondo semestre 1998 (doc. XXXV-bis, n. 7).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettere in data 21 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le relazioni sulla cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i paesi in via di

sviluppo relative rispettivamente al primo e secondo semestre 1998 (doc. XXXV-ter, nn. 6 e 7).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

nn. 137874 e 149444;

n. 143486 (*alla I Commissione*);

n. 150213 (*alla VIII Commissione*);

n. 144219 (*alla XI Commissione*);

nn. 148451 e 151434 (*alla XII Commissione*).

Trasmissione da Ministeri.

I ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi ministeri per il 1999, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

decreto dell'11 giugno 1999 del ministro dell'interno (*alla I Commissione*);

decreto del 7 giugno 1999 del ministro dell'ambiente e decreti del 20 aprile

1999 e 6 maggio 1999 del ministro dei lavori pubblici (*alla VIII Commissione*);

decreto del 17 marzo 1999 del ministro dei trasporti e della navigazione (*alla IX Commissione*).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 7 giugno 1999, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per i combustibili in S. Donato Milanese (Milano).

Tale comunicazione è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 18 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di conferma del dottor Alessandro PAVLIDI a presidente dell'autorità portuale di Ancona.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Incarichi per consulenze)**A) Interpellanza e interrogazione:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 30 giugno 1972 sanciva l'onnicomprensività degli stipendi dei dirigenti civili dello Stato, legge estesa poi al personale militare;

già nel 1992 si verificava una ripresa selvaggia del fenomeno delle « consulenze d'oro », denunciato da alcuni deputati per la presunta illegittimità di una delibera del comune di Roma (noto in questi ultimi tempi per l'abuso di consulenze d'oro affidate a privati) che autorizzava l'Iacp a saldare una parcella di circa un miliardo e mezzo a favore di professionisti esterni per la vendita di alloggi;

il problema era ben conosciuto anche alla funzione pubblica ed alla Corte dei Conti: basta consultare i quotidiani del marzo 1994 (articolo di Sabino Cassese) e l'intervista dell'allora Presidente della Corte dei Conti, Caianiello, del 16 maggio 94 sul *Sole 24 ore*;

il fenomeno era ben presente sia ai parlamentari — tanto è vero che nella legge n. 724 del 1994 (articolo 24, commi 2 e 3) si cercò di porre un limite nell'affidamento degli incarichi — sia nell'ambito della Presidenza del Consiglio, allorché il rap-

presentante del Governo, Dini, rispondendo ad una interrogazione dei deputati Sticotti, Ceresa e Calderoli, forniva nomi e cifre delle consulenze esterne;

ora si sta assistendo ad un nuovo fenomeno, per quanto concerne il pubblico impiego, e cioè quello della cosiddetta « consulenza di scambio » fra ministeri e ministeri, tra questi ultimi e l'università eccetera;

spesso i componenti della commissione incaricata di valutare gli incarichi di studio sono stati, a loro volta, « consulenti » già valutati dai colleghi che andranno ad esaminare;

contrariamente a quanto succede per un cittadino qualunque, tali consulenti non sono mai stati chiamati a rispondere civilmente e penalmente dei danni o delle conseguenze delle loro consulenze —:

quali siano le Sue valutazioni riguardo a tale fenomeno;

se non sia opportuno rendere pubblici gli incarichi conferiti da ogni ministero, le persone cui sono stati affidati e gli importi corrisposti e, visti i grandi sacrifici che sono stati imposti ai cittadini italiani per il conseguimento dell'obiettivo europeo, eliminare questo spreco di risorse congelando il conferimento di tutti gli incarichi (specialmente quelli di studio).

(2-00858) « Volontè, Tassone, Teresio Del-
fino ».

(21 gennaio 1998).

VELTRI e ORLANDO. — *Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro per la funzione pubblica, avvalendosi dei suoi poteri, ha chiesto alle amministrazioni dello Stato di conoscere i dati relativi agli incarichi, alle consulenze ed al « doppio lavoro » dei pubblici dipendenti;

il Ministro ha avvertito i dirigenti delle amministrazioni in oggetto che, nel caso non avessero fornito le informazioni richieste, avrebbe inviato gli ispettori del suo ministero per poterle rilevare —:

quante amministrazioni abbiano risposto e quali;

quanti siano gli incarichi, le consulenze, i doppi lavori dichiarati e chi siano gli interessati;

se sia stato necessario inviare gli ispettori e con quale esito;

cosa intenda fare il Ministro interrogato se le risposte siano ridotte di numero e poco esaurienti;

se non ritenga che analoga iniziativa vada suggerita anche alle amministrazioni regionali, agli enti locali e alle Asl.

(3-03942)

(18 giugno 1999).

(ex 5-00577 del 19 settembre 1996).

(Sezione 2 - Ristrutturazione ENEL in Calabria)

B) Interpellanza e interrogazioni:

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere —:

in relazione alle legittime preoccupazioni dei lavoratori dell'Enel ed, in particolare, di quelli della Calabria che, in presenza di un progetto di organizzazione aziendale con la previsione di tagli di strutture ed organici con conseguenti ricadute

negative interne (mobilità, utilizzo professionalità esistenti eccetera), ed esterne (ridimensionamento del servizio elettrico offerto al territorio), si verrebbero a trovare in una situazione di grande difficoltà socio-occupazionale, se non ritengano veramente assurdo ed inconcepibile — come viene rilevato da alcune organizzazioni sindacali — che, in particolare, si abbiano « selvaggi e sovrapposti cambiamenti strutturali in assenza di un preciso piano industriale strategico », « notevoli ridimensionamenti strutturali nell'ambito della distribuzione » con « ricadute negative occupazionali » intorno alle mille unità lavorative nella regione, le quali si aggiungono alle trecento nel settore della produzione idrica e termica;

se la dichiarata volontà aziendale di abbandono del territorio col dimezzamento del numero dei nuclei distaccati e con la riduzione delle strutture (zone ed agenzie), che passerebbero da 32 a 11 o 12, non venga ad incidere sulla già « bassa qualità del servizio elettrico », che, in Calabria e nelle diverse aree meridionali, è oltremodo lontano dagli *standards* delle altre aree del paese e, ovviamente, dagli *standards* europei;

se non ritengano che, alla luce di quanto suesposto, si vengano a vanificare le « conclamate intenzioni governative » di sviluppo del territorio mediante patti territoriali e contratti d'area, senza tacere il fatto che ogni difesa di adeguati livelli occupazionali non può prescindere dalla — ad oggi mancata — effettuazione di investimenti per nuove infrastrutture, per la manutenzione del parco elettrico e per il suo ammodernamento.

(2-01242)

« Aloj, Valensise ».

(2 luglio 1998).

ALOI e VALENSISE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato e del tesoro, bilancio e programmazione economica.* — Per sapere:

in relazione al programma di ristrutturazione predisposto dall'Enel per le pro-

prie strutture, se non ritengano che l'applicazione dei medesimi parametri di riferimento nelle varie regioni finisca per ridimensionare, se non per smantellare, strutture di zone, agenzie e nuclei, con notevole incidenza sulla realtà economica di città come Reggio Calabria e di altri centri della Calabria stessa, senza naturalmente tacere degli effetti negativi sugli organici del personale tecnico-operativo che verrebbe a subire trasferimenti in regioni e province diverse e lontane da quelle dove attualmente presta servizio;

se non ritengano di dovere tempestivamente intervenire per evitare che l'attuazione di un discutibile programma di ristrutturazione possa, in nome di criteri — ovviamente da verificare — di funzionalità ed efficienza, produrre risultati di grande disagio e difficoltà per centinaia di lavoratori e per le loro famiglie, senza ovviamente prescindere dagli effetti negativi per l'economia di Reggio Calabria, della Calabria e di gran parte del Mezzogiorno.
(3-02303)

(11 maggio 1998).

NARDINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la città di Catanzaro, capoluogo della regione Calabria, è fra le realtà urbane del Mezzogiorno in cui più elevati sono gli indici di disoccupazione;

la Calabria intera, come risulta da tutte le statistiche, continua ad essere fra le regioni più depresse del Paese;

gli enti pubblici ed a partecipazione statale, come è stato dimostrato da studi approfonditi, non hanno mai riservato quote di investimento significative alla regione;

la Calabria risulta essere una vera e propria potenza energetica messa al servizio di altre aree del Paese senza ricadute consistenti sul tessuto economico e sociale della regione;

L'Enel, società elettrica a capitale pubblico, risulta essere orientata verso una riorganizzazione aziendale basata sulla soppressione degli attuali distretti e compartimenti, ai quali sarebbero sostituiti dipartimenti con sede in alcuni centri, fra i quali non risulta essere Catanzaro, attuale sede di distretto;

l'eventuale concretizzazione di tale ipotesi aziendale determinerebbe una perdita ingente di posti di lavoro e di fatturato, considerato che il dipartimento occupa direttamente quattrocento persone alle quali vanno aggiunte altre migliaia di addetti nell'indotto —:

dove si ipotizzi la nuova sede del distretto;

se sia possibile ritornare su tale decisione, che porterebbe alla perdita del posto di lavoro per centinaia di lavoratori.
(3-03943)

(21 giugno 1999).

(ex 5-01358 del 15 gennaio 1997).

GALATI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni l'Enel sta discutendo il nuovo assetto territoriale nazionale che prevede la creazione di dipartimenti con circa due milioni di utenti cadauno. Il progetto prevede anche dipartimenti più piccoli, in caso di: *a)* elevata estensione territoriale con bassa concentrazione di utenti; *b)* difficoltà logistiche per carenze di infrastrutture di collegamento;

sembra che le ipotesi più probabili per la ristrutturazione che interesserà il territorio calabrese siano le seguenti: 1) accorpamento con la Campania, con sede direzionale a Napoli; 2) accorpamento con la Sicilia con sede direzionale a Palermo; 3) divisione in due aree (nord con Campania, sud con Sicilia);

questo progetto comporterebbe, se attuato, i seguenti inconvenienti: *a)* perdita di posti di lavoro in Calabria e perdita di

professionalità; *b*) distacco dal territorio e dalle sue problematiche con un allungamento dei tempi decisionali ed un inevitabile scadimento della qualità del servizio; *c*) aumento del pendolarismo extra-regionale; *d*) difficoltà per le imprese locali (soprattutto se piccole) a colloquiare direttamente con gli uffici direzionali che coordinano i lavori;

l'eliminazione della direzione regionale Enel accentuerà ulteriormente l'impoverimento e la dequalificazione della Calabria;

sembra più logico provvedere a tale ristrutturazione con la creazione di un dipartimento calabro-lucano, composto da Calabria e Basilicata, il quale conterebbe circa un milione e settecentomila utenti (un milione e duecentomila per la Calabria e cinquecentomila per la Basilicata); tale soluzione soddisferebbe infatti i criteri individuati per la ristrutturazione, salvaguardando le esigenze del territorio calabrese, e troverebbe giustificazione nelle condizioni già individuate per i piccoli dipartimenti (in territori con elevata estensione territoriale e carenza di infrastrutture) —:

se siano a conoscenza di quanto sopra riportato e quali iniziative intendano intraprendere in merito a quanto esposto.
(3-03944)

(21 giugno 1999).

(ex 4-05426 del 16 novembre 1996).

(Sezione 3 - Progetto di soppressione della sede ENEL di Casoria)

C) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che:

nell'ambito del processo di riassetto territoriale dell'Enel spa si prevederebbe la soppressione e la dislocazione di alcune

agenzie e la contestuale istituzione di nuove zone e di strutture di esercizio (cosiddette « esercizi »);

risulta, da notizie di stampa e da segnalazioni allarmate delle organizzazioni sindacali del territorio, che si intenderebbe sopprimere la sede Enel di Casoria, trasferendola in altra località;

tale eventuale decisione sarebbe assolutamente incomprensibile ed illogica, tenuto conto che Casoria è una città di circa novantamila abitanti, nella quale si sviluppa un reticolo nutrito di attività commerciali e produttive e che essa è situata in una posizione geografica nevralgica rispetto ai comuni che insistono nell'area a nord di Napoli, tutti ad altissima densità demografica;

costituisce motivo di gravissima preoccupazione e appare contraria ad ogni disegno di razionale ed efficiente pianificazione l'ipotesi di eliminare una struttura operativa che attualmente assorbe un bacino di utenza di circa duecentoventimila abitanti (Casoria, Arzano e Casavatore) e che ricade in un ambito territoriale nel quale si tenta di dare impulso ad iniziative industriali e produttive per far fronte al dilagante fenomeno della disoccupazione;

il sindaco e la giunta comunale di Casoria hanno già sollevato il problema ed hanno interessato tempestivamente il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la prefettura di Napoli, la direzione generale dell'Enel e la direzione compartimentale di Napoli, contestando con fondate ed oggettive motivazioni l'eventuale soppressione della sede Enel di Casoria e sottolineando, in particolare, il generale disagio degli operatori industriali e del terziario;

sarebbe, peraltro, assolutamente singolare una siffatta decisione, considerato che recentemente l'Enel spa, ha richiesto ed ottenuto dal comune di Casoria la concessione edilizia per la costruzione di una nuova sede in via Rossini —:

se non ritenga di intervenire urgentemente per verificare le linee di indirizzo

del processo di riassetto territoriale dell'Enel spa, destinato ad incidere sull'organizzazione dell'azienda e sulla qualità ed efficienza del servizio reso all'utenza;

se, altresì, non ritenga di assumere immediate iniziative — nell'ambito dei suoi poteri di indirizzo e delle sue competenze istituzionali — per scongiurare che si consumi un'ulteriore depauperamento di strutture e funzioni primarie in un'area a forte tensione sociale, indebolendone le potenzialità di ripresa economica;

se, infine, non ritenga necessario assicurare, attraverso un tempestivo intervento, che la città di Casoria non sia ingiustamente privata di una sede operativa dell'Enel, assolutamente necessaria per agevolare le azioni di sostegno e di incoraggiamento dello sviluppo economico e sociale della zona.

(2-01376)

« Piccolo ».

(17 settembre 1998).

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 1999, N. 132, RECANTE
INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE
CIVILE (6028)**

(A.C. 6028 - sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

(Interventi urgenti in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania interessate dal sisma del 9 settembre 1998).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata, Calabria e Campania, interessati dal sisma del 9 settembre 1998 e individuati o da individuare con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. In dette ordinanze sono, altresì, adottate le disposizioni per il completamento degli accer-

tamenti tecnici. I presidenti delle regioni Basilicata e Calabria, nominati commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998, completano gli interventi urgenti di loro competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure stabilite e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza.

2. Le regioni Basilicata, Calabria e Campania, sulla base dei risultati degli accertamenti tecnici di cui al comma 1, definiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto secondo criteri omogenei, concordati tra le regioni stesse su deliberazione delle rispettive Giunte, il programma finanziario di utilizzazione delle disponibilità di cui all'articolo 4. Nel programma vengono individuati, come obiettivi prioritari, il rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, che risultano totalmente o parzialmente inagibili, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture e infrastrutture pubbliche e del patrimonio culturale, il completamento del piano degli interventi sui dissesti idrogeologici già avviati. La regione Basilicata provvede, altresì, a redigere ed attuare, sulla base delle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 1, un programma di interventi per i territori delle province di Matera e Potenza interessati dagli eventi sismici del 5 maggio 1990 e 25 maggio 1991.

ARTICOLO 2.

(Disciplina degli interventi).

1. Per le attività di ricostruzione nei territori di cui all'articolo 1 si applicano le norme del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, relative alla individuazione dei criteri tecnici ed economici, agli interventi, attraverso programmi di recupero, nelle zone di particolare interesse dei centri storici dove gli edifici distrutti o danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio, agli interventi a favore dei privati, con priorità per le abitazioni principali totalmente distrutte o totalmente o parzialmente inagibili, agli interventi per la ripresa delle attività produttive, nonché agli interventi per il recupero della funzionalità delle strutture ed infrastrutture pubbliche.

2. Per l'anno 1999 ai comuni interessati dal sisma del 9 settembre 1998 è concesso dal Ministero dell'interno un contributo straordinario rispetto alle risorse in godimento nell'anno 1998 pari al 20 per cento, al 30 per cento ed al 40 per cento, rispettivamente per i comuni con abitazioni totalmente o parzialmente inagibili superiori al 15 per cento, al 25 per cento e al 35 per cento del totale delle abitazioni. Le risorse sono costituite dal contributo ordinario, consolidato e perequativo assegnato ai comuni e dall'imposta comunale sugli immobili a suo tempo detratta. L'onere, valutato in lire 11.000 milioni, è posto a carico delle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 1. Le regioni provvedono a versare direttamente i contributi agli enti locali interessati sulla base di apposita tabella di ripartizione predisposta dal Ministero dell'interno.

3. Per gli ulteriori interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, i soprintendenti per i beni ambientali e architettonici della Basilicata e della Calabria sono autorizzati, sulla base di una ripartizione effettuata dal Ministero per i beni e le attività culturali, a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di

sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno ventennale, a decorrere dal 2000 e fino al 2019, di lire 3 miliardi per l'anno 2000. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alla contabilità speciale intestata agli stessi soprintendenti. Per il recupero degli edifici monumentali privati, danneggiati dal terremoto, possono essere inoltre concessi contributi per gli altri interventi di restauro ai sensi e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

4. Con ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere adottate misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, nonché, di adeguamento della normativa di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, in funzione alle esigenze operative. Con le stesse ordinanze vengono, altresì, stabiliti i parametri tecnici per l'ammissibilità del danno subito per effetto degli eventi di cui all'articolo 1 al contributo pubblico e disposte misure di rafforzamento delle strutture delle regioni, degli enti locali e del Ministero per i beni e le attività culturali, in analogia con quanto disposto dagli articoli 8, comma 7, e 14, comma 14, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, nel limite del 2 per cento dei rispettivi stanziamenti.

ARTICOLO 3.

(Modifiche al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998 — Disposizioni varie relative a eventi calamitosi).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto 28 settembre 1998, n. 499, adottato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 12 ed i cui termini sono aggiornati

con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si applicano fino al 31 dicembre 2000, anche per i territori di cui all'articolo 1, mantenendosi in bilancio fino alla stessa data le relative disponibilità finanziarie.

2. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli interventi sugli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali comprendono anche le opere strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente ».

3. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 6 del 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il costo di nuova costruzione di stalle quando la loro delocalizzazione è prescritta dalle vigenti normative ».

4. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione nel territorio dei comuni della provincia di Messina interessati dall'evento sismico del 14 febbraio 1999 è assegnato alla regione siciliana, per l'anno 1999, un contributo di lire 6,5 miliardi. Con ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vengono stabilite le relative disposizioni operative per l'esecuzione degli interventi.

5. Il termine di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, così come modificato dall'articolo 23, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, è prorogato al 20 luglio 2000.

ARTICOLO 4.

(Norma di copertura).

1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, commi 1 e 2, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed

altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente; ai mutui il Dipartimento della protezione civile concorre con contributi ventennali, pari a lire 41 miliardi annui per la regione Basilicata, a lire 5,5 miliardi annui per la regione Calabria ed a lire 0,5 miliardi annui per la regione Campania, a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019. Al relativo onere, pari a complessive lire 47 miliardi annui per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere di cui all'articolo 2, comma 3, si provvede, per l'anno 2000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449, volta ad assicurare il finanziamento del fondo della protezione civile, e per l'anno 2001, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. All'onere di cui all'articolo 3, comma 4, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

ARTICOLO 5.

(Interventi urgenti in favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi).

1. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 6 sono volte a disciplinare la ricostruzione e gli interventi infrastrutturali di emergenza nei territori della regione Campania colpiti dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998 e nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpiti da eventi alluvionali nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1998 e gennaio e febbraio 1999. Esse sono, altresì, volte a completare gli interventi strutturali di emergenza nei territori dell'Emilia-Romagna e della Toscana già avviati, rispettivamente, con il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e con il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

2. Il presidente della regione Campania, nominato commissario delegato attua, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7 e nei territori dei comuni interessati, gli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, e successive modificazioni, con priorità per quelli che hanno per finalità il riassetto idrogeologico complessivo e la riduzione del rischio.

3. Le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana attuano, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7, gli interventi di emergenza già avviati nei territori indicati nelle ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La regione Toscana provvede,

altresì, a delimitare i territori delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca e Prato, interessati dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1998, gennaio e febbraio 1999, al fine degli interventi di cui al presente articolo e all'articolo 6.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 6 del 1998. Per ulteriori semplificazioni procedurali possono essere adottate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. Ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancellò è concesso dal Ministero dell'interno un contributo complessivo di lire 6 miliardi, per l'anno 1999, per compensare le minori entrate derivanti dai cespiti erariali, nonché le maggiori spese connesse all'emergenza.

ARTICOLO 6.

(Interventi a favore dei soggetti privati delle regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana danneggiati dalle calamità idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999).

1. A favore dei soggetti privati e delle attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 6, comma 1, si applicano i benefici di cui agli articoli 4, comma 6, e 18, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

2. Nei territori di cui all'articolo 5 è vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti nelle aree ad elevato rischio idrogeologico: all'individuazione e perimetrazione di dette aree procedono le regioni territorialmente competenti, entro il termine del 30 settembre 1999. Se le regioni non provvedono entro tale termine, l'individuazione e la perimetrazione sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento

della protezione civile e con il Ministro dell'ambiente, previa diffida e decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione della diffida medesima alla competente regione. Nelle stesse aree è fatto, altresì, divieto di nuovi insediamenti, anche produttivi, fino alla realizzazione degli interventi strutturali di emergenza e di messa in sicurezza di cui all'articolo 5 e conseguente ripermimetrazione delle aree a rischio. Per i territori della regione Campania colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 la perimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico è effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999.

3. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al comma 2 i comuni interessati provvedono ad individuare, d'intesa con la regione, le aree per la ricostruzione delle unità immobiliari totalmente distrutte o da demolire come previsto dal comma 4. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. Ove gli immobili non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i relitti dei medesimi sono demoliti e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune.

4. I presidenti delle regioni, perimetrando le aree a rischio idrogeologico ai sensi del comma 2, provvedono, entro i successivi sei mesi, all'individuazione e demolizione degli immobili, a qualsiasi uso adibiti, che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque e limitano l'adeguamento delle sezioni idrauliche; l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune, ove non si tratti di bene demaniale. In tali casi ai soggetti interessati spettano, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 6, i seguenti contributi:

a) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso abitativo, è corrisposto il contributo di cui al comma 1, secondo le modalità e le condizioni ivi previste;

b) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attività produttive, è corrisposto un contributo pari al valore dell'immobile da demolire.

5. Ove l'immobile sia stato costruito in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, senza che sia intervenuta sanatoria, non è dovuto alcun indennizzo. Trascorso il termine di cui al comma 4, all'individuazione e alla demolizione provvede il prefetto della provincia interessata, avvalendosi delle strutture tecniche civili e militari dello Stato.

6. Le regioni provvedono all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui al presente articolo, nonché a stabilire le relative modalità e disposizioni operative. Le provvidenze già concesse per gli stessi eventi calamitosi con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione sui benefici di cui al presente articolo.

ARTICOLO 7.

(Norma di copertura).

1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 5, con esclusione del comma 5, e 6, le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente; ai mutui il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali, rispettivamente, pari a lire 4 miliardi annui per la regione Emilia-Romagna, a lire 7 miliardi annui per la regione Friuli-Venezia Giulia, a lire 12,5 miliardi annui per la regione Liguria ed a lire 6 miliardi annui per la regione Toscana, a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, nonché a lire 3,5 miliardi annui per la regione Toscana, a

decorrere dall'anno 2001 e fino al 2020. Al relativo onere pari a complessive lire 29,5 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 33 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative agli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere di lire 304 miliardi per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 nella regione Campania, si fa fronte con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. All'onere di cui all'articolo 5, comma 5, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1999, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 8.

(Altri interventi di protezione civile).

1. Per esigenze straordinarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse alle campagne antincendio boschivi e per il completamento del piano di potenziamento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi sono, rispettivamente, autorizzate la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonché la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, e di

lire 15 miliardi per l'anno 2001. All'onere complessivo di lire 20 miliardi per l'anno 1999, si provvede, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. All'onere di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e di lire 25 miliardi per l'anno 2001 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999 e successivi, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Per il completamento della carta geologica nazionale alla scala 1:50.000 per le terre emerse e 1:250.000 per il fondo marino, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al fine di garantire la continuità dell'espletamento delle attività connesse ai compiti di protezione civile, è autorizzato l'acquisto del complesso immobiliare sito in Castelnuovo di Porto, adibito a sede del Centro polifunzionale di protezione civile. Le relative risorse finanziarie sono reperite attraverso la stipula di apposite convenzioni con una o più banche che dispongono di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare, la cui entità sarà commisurata ad un piano fi-

nanziario di ammortamento, nel limite di un impegno ventennale di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 1999. La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della protezione civile è autorizzata a corrispondere alle banche contributi nel limite della spesa sopraindicata. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile.

4. Per le esigenze connesse all'attività di protezione civile, il personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, fuori ruolo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, comandato o temporaneamente distaccato, è mantenuto in servizio presso lo stesso Dipartimento fino al 30 giugno 2000.

5. I prefetti ed i funzionari delegati che operano per conto del Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, dal medesimo Dipartimento, alla conservazione, alla gestione ed alla rendicontazione delle somme accreditate, nelle rispettive contabilità speciali, fino all'esecuzione degli interventi per i quali i fondi sono stati assegnati e comunque non oltre la fine dell'esercizio finanziario in cui scade il termine previsto dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 47, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si applicano ai pagamenti disposti dal Dipartimento della protezione civile a favore delle regioni e degli enti locali a carico del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme relative a mutui già contratti ai sensi del comma 3 dell'articolo

10 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, nonché quelli di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 424, e non erogati agli enti locali interessati. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, le somme effettivamente versate all'unità previsionale di base 6.2.1.2 « Fondo della protezione civile » (Cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da utilizzare per interventi infrastrutturali di protezione civile in aree esposte a pericoli connessi a calamità naturali.

8. Al fine di dare attuazione alla deliberazione del CIPE del 23 aprile 1997, registrata alla Corte dei conti il 26 giugno 1997, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 224, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative del bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti al trasferimento delle risorse finanziarie ivi previste dall'unità previsionale di base 8.2.1.11 — aree depresse, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999 e all'unità previsionale di base 6.2.1.2 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno.

ARTICOLO 9.

(Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 267, in materia di rischio idrogeologico).

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente:

« 1. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifi-

cazioni, che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e le relative misure di salvaguardia ».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Entro il 30 settembre 1999, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano, ove non si sia già proceduto, piani stralcio di bacino diretti a rimuovere le situazioni a rischio più elevato, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani stralcio devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Entro la stessa data, con autonomo provvedimento, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, individuano e perimetrano le aree nelle quali sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni al patrimonio ambientale. Per dette aree sono adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989, oltre che con i contenuti di cui alla lettera *d*) del comma 3 del medesimo articolo 17. L'inservanza del termine del 30 settembre 1999 per l'individuazione e la perimetrazione delle aree di cui al precedente periodo, determina l'adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, degli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano adot-

tate in assenza dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-*ter*, della legge n. 183 del 1989, esse rimangono in vigore sino all'approvazione dei piani di cui al comma 1. Per i comuni della Campania, colpiti dagli eventi idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministero dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998 e successive modificazioni. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Comitato dei Ministri, sono definiti i termini essenziali degli adempimenti previsti dall'articolo 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni ».

3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente: « Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1-*bis* definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi già in essere da parte delle autorità di bacino di rilievo nazionale e dei piani stralcio di cui al comma 1-*bis*, se approvati, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale con priorità per quelli relativi alle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ».

4. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito

tuito dal seguente: « Su proposta del Comitato dei Ministri, di cui al comma 1-*bis*, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottati atti di indirizzo e coordinamento che individuano i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 1-*bis* ed al presente comma ».

5. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente: « Nel limite della disponibilità finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8 e nell'ammontare massimo di lire 20 miliardi, le regioni e le autorità di bacino possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato fino a 3 anni, per l'attuazione dei compiti di cui al presente decreto-legge ».

6. All'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Fatta salva la destinazione di lire 20 miliardi, di cui al comma 2, e con gli stessi criteri, le regioni e le autorità di bacino possono destinare ulteriori quote delle risorse loro assegnate, nell'ambito della spesa prevista al comma 1 dell'articolo 8, per incrementare le proprie strutture tecniche preposte alle attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, di cui all'articolo 1, comma 1-*bis* ».

ARTICOLO 10.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6028 - sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In dette ordinanze sono, altresì, adottate le disposizioni e fissati i termini per il completamento degli accertamenti tecnici, ai fini della definitiva delimitazione dei territori interessati dal sisma. »;

al comma 2, al primo periodo, le parole da: « dalla data di entrata in vigore » fino a: « il programma finanziario » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal termine fissato per il completamento degli accertamenti tecnici ai sensi del medesimo comma 1, con deliberazione delle rispettive Giunte, i rispettivi programmi finanziari »; al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ivi compresi gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili oggetto di sgombero per inagibilità conseguente a dissesti idrogeologici verificatisi anteriormente al sisma del 9 settembre 1998 nei territori individuati dalle ordinanze di cui al comma 1, e per i quali non sono stati concessi altri contributi »; al terzo periodo, dopo la parola: « Basilicata » sono inserite le seguenti: « , sulla base degli accertamenti tecnici e dei criteri di intervento di cui al comma 1, » e le parole: « sulla base delle disponibilità di cui all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « utilizzando fino ad un importo di lire 5 miliardi annui dei contributi ad essa assegnati ai sensi dell'articolo ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « 30 marzo 1998, n. 61, » sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, »;

al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: « delle disponibilità » sono inserite le seguenti: « derivanti dai mutui »;

al comma 4, dopo le parole: « 30 marzo 1998, n. 61, » sono inserite le se-

guenti: « e successive modificazioni, »; le parole: « in funzione alle esigenze » sono sostituite dalle seguenti: « in funzione delle esigenze » e le parole: « citato decreto-legge n. 6 del 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni ».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. (Disposizioni sul servizio di leva e sul servizio civile sostitutivo). — 1. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998 e 1999 e residenti alla data del 9 settembre 1998 nei comuni delle regioni Basilicata, Calabria e Campania interessati dal sisma di cui all'articolo 1, comma 1, sono utilizzati a domanda, anche se già incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze del sisma.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Ufficio nazionale per il servizio civile è tenuta ad attivare, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte dei comuni di cui al comma 1 e da parte delle organizzazioni di volontariato che operino nei territori interessati dal sisma, che abbiano già presentato o presentino domanda, nonché ad effettuare le relative assegnazioni.

3. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale, sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, collocati in congedo anticipato ».

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto del Ministro dell'in-

terno delegato per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998, n. 499, adottato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 12 ed i cui termini sono aggiornati con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si applicano fino al 31 dicembre 2000, nei limiti delle relative disponibilità finanziarie, che sono mantenute in bilancio fino alla stessa data. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della citata legge n. 449 del 1997 si applicano, fino al 31 dicembre 2000 e nei limiti delle relative disponibilità finanziarie, anche per i territori di cui all'articolo 1 »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, dopo le parole: "servizi di agriturismo" sono aggiunte le seguenti: ", e comprende, per queste ultime, anche l'adeguamento igienico-sanitario".

2-ter. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è sostituito dal seguente:

« 4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli edifici alla data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato deca-

duto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato".

2-quater. Al comma 5 e al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, le parole: "del 26 settembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "in cui si è verificato il danno, per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997".

2-quinquies. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è aggiunto il seguente:

"*5-bis.* Nei casi disciplinati dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999, il contributo spettante può essere utilizzato anche per l'acquisto di alloggi nel territorio dello stesso comune. L'area di sedime dell'edificio demolito o da demolire viene acquisita al patrimonio indisponibile del comune e i diritti dei terzi sull'immobile originario si trasferiscono sull'immobile acquistato" »;

al comma 3, dopo le parole: « n. 6 del 1998, », *sono inserite le seguenti:* « convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, »;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« *3-bis.* Dopo il comma *6-bis* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunti i seguenti:

"*6-ter.* I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale e a quelli di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni delle regioni Umbria e Marche e che devono essere lasciati temporaneamente liberi per ragioni connesse all'effet-

tuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dell'edificio, salvo disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.

6-quater. Allo scopo di favorire il trasferimento delle attività commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi aventi sede operativa nei comuni delle regioni Umbria e Marche, che devono essere temporaneamente delocalizzate per permettere l'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio in cui le medesime attività si svolgono, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, possono essere stipulati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione di durata inferiore a sei anni. Tali contratti si rinnovano per un periodo massimo di due anni su richiesta del conduttore e ad essi non si applica l'indennità per la perdita dell'avviamento prevista dall'articolo 34 della citata legge n. 392 del 1978".

3-ter. Il comma 7 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è sostituito dal seguente:

"7. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e dell'Ufficio del commissario delegato di cui all'ar-

ticolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997; a tal fine è autorizzata, nel limite massimo del tre per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, e comunque nel limite delle complessive disponibilità di cui al medesimo comma 4, l'applicazione delle misure di potenziamento previste dall'articolo 14, comma 14, nonché di altre misure necessarie al pieno funzionamento degli uffici con riferimento alle attività connesse alla ricostruzione, ivi compresi distacchi temporanei da altre soprintendenze".

3-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è aggiunto il seguente:

"1-bis. I periodi di percezione dell'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale concessa ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997, ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci delle cooperative di lavoro operanti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della medesima ordinanza, sono coperti da contribuzione figurativa utile a tutti gli effetti ai fini pensionistici. All'onere, pari a lire 8 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Le regioni provvedono a versare direttamente all'INPS le relative spettanze, sulla base di specifica richiesta da parte dello stesso Istituto".

3-quinquies. Dopo il comma 6-*novies* dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunti i seguenti:

"6-decies. In favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, è erogato un contributo di lire 516 milioni per l'anno 1999 per l'ulteriore perdita di gettito contributivo conseguente alla sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 1-*bis*.

6-undecies. Gli edifici ubicati nelle regioni Umbria e Marche, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono esonerati, fino al 31 dicembre 2000, dal pagamento dei contributi di bonifica fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità degli edifici stessi; alla richiesta di esonero da parte dei contribuenti deve essere allegata copia dell'ordinanza sindacale di sgombero dell'edificio.

6-duodecies. In favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto e del consorzio di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, per le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-*undecies*, è disposta l'erogazione da parte delle regioni Umbria e Marche di un contributo rispettivamente di lire 240 milioni e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000. L'erogazione a favore dei consorzi di bonifica è disposta non oltre il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni".

3-sexies. I contributi di cui al comma 3-*quinquies* sono erogati dalle regioni Umbria e Marche in favore dei consorzi di bonifica. Al relativo onere, pari a lire 856 milioni per l'anno 1999 e a lire 340 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3-septies. Il primo periodo del comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge n. 61 del 1998, è sostituito dal seguente:

“14. Per le attività previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di cinquanta ore *pro-capite* mensili, nonché ad avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, o di università e di enti pubblici di ricerca, di società e di cooperative di produzione e lavoro”.

3-octies. Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa fino ad un massimo del 4 per cento delle disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, intendendosi corrispondentemente ridotte le medesime disponibilità. Le regioni provvedono a ripartire le risorse secondo un piano allo scopo predisposto sulla base dei relativi fabbisogni, che tiene conto anche delle esigenze finanziarie connesse alle verifiche di cui al comma 13 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e delle esigenze finanziarie per contribuire alle spese di deposito dei beni mobili sgomberati per dar corso ai lavori di ricostruzione e riparazione degli edifici danneggiati.

3-novies. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, dopo la parola “Parma,” è inserita la seguente “Piacenza,”.

3-decies. Al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997,

n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, le parole: “1998 e 1999” e le parole: “fino al 31 dicembre 1999” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “1998, 1999 e 2000” e: “31 dicembre 2000”.

3-undecies. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, non costituiscono cause di decadenza l'alienazione dell'azienda o di un suo ramo, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, e l'alienazione di immobili adibiti ad attività produttive, conseguente a procedure concorsuali o ad esecuzioni forzate. Tale disposizione si applica anche nel caso di alienazioni perfezionate dopo il 30 marzo 1998.

3-duodecies. Per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e di recupero conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, i comuni interessati possono, garantendo in ogni caso l'equilibrio dei rispettivi bilanci, deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche »;

al comma 5, le parole: « 30 gennaio 1998, n. 6, è prorogato al 20 luglio 2000 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è prorogato al 31 dicembre 2000 »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, già prorogato al 31 dicembre 1998 dall'articolo 23, comma 6-*quater*, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è differito al 30 giugno 2000. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al decreto del Ministro delle finanze 15 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1998 ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. (*Agevolazioni fiscali*). 1. Le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici e idrogeologici di cui al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, sono esenti dall'imposta di bollo a decorrere dalla data dei relativi eventi calamitosi. All'onere complessivo, stimato per l'anno 1999 in lire 1,6 miliardi per le regioni Umbria e Marche, in lire 290 milioni per la regione Basilicata, in lire 45 milioni per la regione Calabria, in lire 38 milioni per la regione Campania, si provvede mediante corrispondente utilizzo e riduzione delle disponibilità complessive derivanti dai mutui contratti dalle regioni Umbria e Marche ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dalle regioni Basilicata, Calabria e Campania, ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto. Le regioni provvedono a versare i relativi importi all'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 3-ter. (*Interventi a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania*). 1. I contributi concessi a favore dei soggetti privati a seguito degli eventi sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania possono essere utilizzati anche per gli interventi di ricostruzione o di recupero di immobili, anche se già adibiti a civile abitazione, acquistati dagli enti locali successivamente agli eventi calami-

tosì e dagli stessi utilizzati per fini istituzionali.

ART. 3-quater. (*Deroghe a norme tecniche per costruzioni in zone sismiche*). 1. Al fine di garantire il recupero delle caratteristiche urbanistiche ed ambientali dei comparti urbani interessati, per gli interventi di ricostruzione in sito, da realizzare ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le regioni interessate possono, acquisito il parere obbligatorio del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998, disporre deroghe alle limitazioni di cui ai punti C2 e C3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 16 gennaio 1996, recante norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1996.

2. Per gli interventi di ricostruzione, riparazione e consolidamento con miglioramento sismico degli edifici ricadenti nei territori della regione siciliana, distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici del giugno 1981, di cui alla legge 26 settembre 1981, n. 536, e del dicembre 1990, di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, nonché per gli interventi di recupero e consolidamento con miglioramento sismico degli edifici ricadenti nei centri storici della stessa regione finalizzati all'attuazione di piani particolareggiati di recupero ed alla riduzione del rischio sismico, gli uffici del Genio civile della regione siciliana possono disporre deroghe alle limitazioni di cui ai punti C2 e C3 del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici del 16 gennaio 1996, previa acquisizione del parere espresso dalla conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, da convocare a cura degli stessi uffici, alla quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali interessati ».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: « per i medesimi anni » sono sostituite dalle seguenti: « per il medesimo anno ».

All'articolo 5:

nella rubrica le parole: « e Toscana » sono sostituite dalle seguenti: « , Toscana e Piemonte ».

al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Esse sono, altresì, volte alla realizzazione ed al completamento degli interventi strutturali di emergenza già avviati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, in attuazione, rispettivamente, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, e del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, nonché nei territori delle province di Cuneo e Torino, colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 1999, e a completare il programma di interventi sugli edifici pubblici e di culto, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e quello per i dissesti idrogeologici di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2782 del 9 aprile 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 15 aprile 1998 »;

al comma 3, le parole: « e Toscana attuano, » sono sostituite dalle seguenti: « , Toscana e Piemonte attuano, anche attraverso gli enti locali interessati, » e dopo le parole: « 4 febbraio 1992, n. 225 » sono inserite le seguenti: « , e nell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni »;

al comma 4, le parole: « citato decreto-legge n. 6 del 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge n. 6 del

1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni »;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Nei territori di cui al comma 1, gli interventi di ricostruzione e recupero degli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali distrutti o gravemente danneggiati comprendono anche le opere strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e per l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7 ».

All'articolo 6:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. A favore dei soggetti privati e delle attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano i benefici e le modalità di cui agli articoli 4, comma 6, 5, comma 4, e 18, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, fatte salve le misure già stabilite nelle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. Per i territori di cui agli articoli 1 e 5, comma 1, i benefici di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti delle risorse di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto, anche a favore del personale militare avente sede operativa nei comuni danneggiati »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nelle aree direttamente investite dalle calamità idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999 nelle regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana è vietato procedere alla ricostruzione di manufatti ed immobili distrutti e alla riparazione di quelli gravemente danneggiati oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilità totale, nonché realizzare

nuovi insediamenti anche produttivi. Le regioni territorialmente competenti, entro il termine del 30 settembre 1999, provvedono alla individuazione e perimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico interessate dalle predette calamità. Se le regioni non provvedono entro tale termine, l'individuazione e la perimetrazione sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'ambiente, previa diffida e decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione della diffida medesima alla competente regione. In tali aree ad elevato rischio idrogeologico sono dettate misure di salvaguardia fino alla realizzazione degli interventi strutturali di emergenza e di messa in sicurezza di cui all'articolo 5 e conseguente ripermetrazione delle aree a rischio. Per i territori della regione Campania colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 la perimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico è effettuata, sempre entro il 30 settembre 1999, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999 »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al comma 2 i comuni interessati provvedono ad individuare, d'intesa con la regione o con la provincia, ove delegata, le aree per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle unità immobiliari totalmente distrutti o da demolire come previsto dal comma 4. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale o con l'amministrazione provinciale, ove delegata, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ed altresì dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere previste. La superficie delle aree per la ricostruzione, nonché

i parametri e gli indici edificatori per esse stabiliti, devono essere strettamente commisurati all'entità delle unità immobiliari totalmente distrutte o da demolire come previsto dal comma 4; possono essere ammessi per le predette unità immobiliari limitati incrementi delle superfici edilizie correlati esclusivamente a comprovabili necessità di adeguamenti funzionali e igienico-sanitari, previsti dalle norme tecniche. Le predette aree sono acquisite, tramite espropriazione, al patrimonio del comune e conseguentemente cedute ai soggetti proprietari delle unità immobiliari da ricostruire ad un prezzo pari al costo di acquisizione, maggiorato di quello delle opere di urbanizzazione realizzate. Ove gli immobili non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i relitti dei medesimi sono demoliti e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune »;

al comma 5, al primo periodo, dopo la parola: « edilizie, » sono inserite le seguenti: « o di tutela paesistico-ambientale, »; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Nel caso sia stata presentata richiesta di sanatoria e l'istruttoria non sia conclusa, la corresponsione dell'indennizzo è sospesa fino all'adozione dell'eventuale provvedimento di sanatoria »;

al comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Per l'erogazione dei contributi le regioni possono avvalersi dei sindaci dei comuni territorialmente competenti ».

All'articolo 7:

al comma 2, dopo le parole: « lire 304 miliardi » sono inserite le seguenti: « per l'anno 1999 »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e di lire 45 miliardi per l'anno 2001 in favore della regione Emilia-Romagna e di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e di lire 10 miliardi per l'anno 2001 in favore

della regione Piemonte. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

All'articolo 8:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « Per esigenze straordinarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse alle campagne antincendio boschivi » *sono sostituite dalle seguenti:* « Per interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi all'attività antincendi boschivi »; *all'ultimo periodo sono soppresses le parole:* « e successivi »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole »;

al comma 3, dopo le parole: « sono reperite » *sono inserite le seguenti:* « direttamente o anche » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Il Centro polifunzionale di protezione civile può essere utilizzato per l'espletamento di servizi a favore di terzi ed i relativi proventi affluiscono in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per la protezione civile »;

al comma 7, le parole: « nonché quelli » *sono sostituite dalle seguenti:* « nonché a quelli » *e dopo le parole:* « legge 8 agosto 1985, n. 424, » *sono inserite le seguenti:* « il cui ammortamento risulta scaduto »;

al comma 8, dopo le parole: « per l'anno finanziario 1999 » *è soppressa la parola:* « e » *e dopo le parole:* « all'unità previsionale di base 6.2.1.2 » *sono inserite le seguenti:* « fondo per la protezione civile, »;

dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è sostituito dal seguente:

“ 4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi titolo da parte di enti, privati e amministrazioni pubbliche a favore del Dipartimento della protezione civile confluiscono all'unità previsionale di base 31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'unità previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo per la protezione civile" (Cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ” ».

All'articolo 9:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Modifiche al decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998, in materia di rischio idrogeologico »;

al comma 1, capoverso 1, le parole da: « e la perimetrazione » *fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti:* « delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime »;

al comma 2, capoverso 1-bis, al primo periodo, le parole: « 30 settembre 1999 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 ottobre 1999 » *e le parole:* « piani stralcio di baci-

no » sono sostituite dalle seguenti: « piani straordinari »; al secondo periodo, le parole: « piani stralcio » sono sostituite dalle seguenti: « piani straordinari »; il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale »; al quinto periodo, le parole: « 30 settembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 1999 »; al settimo periodo, la parola: « Ministero » è sostituita dalla seguente: « Ministro »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalità di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. I piani straordinari di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono predisposti tenendo conto delle perimetrazioni effettuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del presente decreto »;

al comma 3, le parole: « piani stralcio » sono sostituite dalle seguenti: « piani straordinari »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

“2-ter. Per la realizzazione degli interventi previsti dai piani straordinari di cui al comma 1-bis il Ministero dell'ambiente può assumere impegni pluriennali di spesa per gli esercizi 1999 e 2000, nei limiti di spesa di cui all'articolo 8, comma 2” »;

il comma 4 è soppresso;

al comma 5, dopo le parole: « Il secondo » sono inserite le seguenti: « ed il terzo » e le parole: « è sostituito » sono sostituite dalle seguenti: « sono sostituiti »;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente:

“4-bis. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di dirigente tecnico nei ruoli del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già espletati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è considerata utile l'anzianità di servizio prestato nella carriera direttiva, ricongiunto ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104” ».

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. (Atto di indirizzo e coordinamento). 1. Su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere integrato o modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999, recante l'atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 ».

(A.C. 6028 - sezione 3)**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 2-bis.***Sopprimerlo.***2-bis. 1.** Governo.**ART. 3.***Sopprimere il comma 3-decies.***3. 8.** Governo.*Dopo il comma 3-duodecies, aggiungere il seguente:*

3-terdecies. I soggetti di cui all'articolo 116, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei Comuni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1991, n. 288, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, possono avvalersi dell'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, sino al 31 dicembre 1999. All'onere quantificato in 2,5 miliardi di lire per il solo anno 2000 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi oneri dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo Speciale » dello stato di previsione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

3. 4. Cappella, Rabbito.*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis Per le funzioni previste dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, la Regione siciliana, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi delle procedure di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n-6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 76, comma 1, della legge della Regione siciliana del 1° settembre 1993, n. 25, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

3. 5. Cappella, Scozzari, Lumia, Giacalone.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La quota residua dei finanziamenti estinti per effetto del comma 4 dell'articolo 4-quinquies del citato decreto-legge n. 130 del 1997, è equiparata ai contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 16-quater.1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

***3. 1.** Oreste Rossi, Formenti, Comino, Barral.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La quota residua dei finanziamenti estinti per effetto del comma 4 dell'articolo 4-quinquies del citato decreto-legge n. 130 del 1997, è equiparata ai contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 16-quater.1 del decreto-legge 24

novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

***3. 2.** Stradella, Armosino, Rosso.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-ter. Al comma 4 dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono soppresse le seguenti parole: « ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1 ».

5-quater. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto i finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, o la conversione dei mutui di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti o che abbiano regolarizzato, con le modalità previste dal comma 5-*sexies* del presente articolo, omessi versamenti delle rate di rimborso dei finanziamenti stessi, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, ciascuno per le proprie competenze, a valere rispettivamente sui Fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, provvedono alla estinzione anticipata dei finanziamenti e dei mutui sopra indicati contestualmente alla corresponsione, alle banche finanziatrici, del residuo debito per capitale risultante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in ogni caso alla data di estinzione del finanziamento giustificato da fatture o altra idonea documentazione di spesa, degli interessi maturati fino alla data dell'estinzione, delle commissioni per anticipata estinzione

e delle eventuali spese ed accessori dovuti. Ai fini del presente comma, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, sono autorizzati ad utilizzare altresì le residue disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1998 e riferite alle somme loro assegnate ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994. I contributi già erogati in base al piano di ammortamento originario dei finanziamenti sono dovuti per le rate scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in ogni caso per le rate scadute fino alla data di estinzione del finanziamento, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, lettera a), e 3, limitatamente alla parte riguardante l'estinzione anticipata, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa previsti dal presente comma sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5-quinquies. L'ammontare del residuo debito per capitale, relativo ai finanziamenti estinti per effetto del comma 5-*quater* del presente articolo, è equiparato ai contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 16-*quater*.1 e comma 16-*quinquies* del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

5-*sexies*. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 che hanno beneficiato dei finanziamenti e dei mutui richiamati nel comma 5-*quater* del presente articolo, inadempienti nel rimborso delle relative rate, o nel caso in cui sia stato già notificato ricorso per decreto ingiuntivo, nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, o nel caso di cessazione dell'attività dei soggetti danneggiati, purché sia stata presentata al Mediocredito centrale S.p.A. o alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, la documentazione della spesa sostenuta, è concesso di regolarizzare, con applicazione di interessi calcolati al tasso fisso nominale annuo dell'1 per cento, gli omessi versamenti delle rate a tasso agevolato di rimborso dei rispettivi finanziamenti e mutui, risultanti dai relativi piani di ammortamento originari. La richiesta di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione, compreso l'intervento dei Fondi centrali di garanzia, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi determinati in base al piano di ammortamento originario dei rispettivi finanziamenti e mutui sono in ogni caso dovuti, per le rate scadute non pagate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto se regolarizzate con le modalità sopra previste. ».

****3. 6.** Oreste Rossi, Formenti, Comino, Barral.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-*ter*. Al comma 4 dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono soppresse le seguenti parole: « ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1 ».

5-*quater*. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto i finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, o la conversione dei mutui di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti o che abbiano regolarizzato, con le modalità previste dal comma 5-*sexies* del presente articolo, omessi versamenti delle rate di rimborso dei finanziamenti stessi, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, ciascuno per le proprie competenze, a valere rispettivamente sui Fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, provvedono alla estinzione anticipata dei finanziamenti e dei mutui sopra indicati contestualmente alla corresponsione, alle banche finanziatrici, del residuo debito per capitale risultante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in ogni caso alla data di estinzione del finanziamento giustificato da fatture o altra idonea documentazione di spesa, degli interessi maturati fino alla data dell'estinzione, delle commissioni per anticipata estinzione e delle eventuali spese ed accessori dovuti. Ai fini del presente comma, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, sono autorizzati ad utilizzare altresì le residue disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1998 e riferite alle somme

loro assegnate ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994. I contributi già erogati in base al piano di ammortamento originario dei finanziamenti sono dovuti per le rate scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in ogni caso per le rate scadute fino alla data di estinzione del finanziamento, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, lettera a), e 3, limitatamente alla parte riguardante l'estinzione anticipata, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa previsti dal presente comma sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5-quinquies. L'ammontare del residuo debito per capitale, relativo ai finanziamenti estinti per effetto del comma *5-quater* del presente articolo, è equiparato ai contributi di cui all'articolo *3-bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma *16-quater*.1 e comma *16-quinquies* del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

5-sexies. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 che hanno beneficiato dei finanziamenti e dei mutui richiamati nel comma *5-quater* del presente articolo, inadempienti nel rimborso delle relative rate, o nel caso in cui sia stato già notificato ricorso per decreto ingiuntivo, nelle ipotesi diverse

da quelle previste dall'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, o nel caso di cessazione dell'attività dei soggetti danneggiati, purché sia stata presentata al Mediocredito centrale S.p.A. o alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, la documentazione della spesa sostenuta, è concesso di regolarizzare, con applicazione di interessi calcolati al tasso fisso nominale annuo dell'1 per cento, gli omessi versamenti delle rate a tasso agevolato di rimborso dei rispettivi finanziamenti e mutui, risultanti dai relativi piani di ammortamento originari. La richiesta di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione, compreso l'intervento dei Fondi centrali di garanzia, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi determinati in base al piano di ammortamento originario dei rispettivi finanziamenti e mutui sono in ogni caso dovuti, per le rate scadute non pagate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto se regolarizzate con le modalità sopra previste. ».

****3. 7.** Stradella, Armosino, Rosso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-ter. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.

3. 3. Cappella.

ART. 3-*quater*.

*Dopo l'articolo 3-*quater*, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*quinquies*.

(Interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994).

1. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto i finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, o la conversione dei mutui di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti o che abbiano regolarizzato, con le modalità previste dal comma 6 del presente articolo, omessi versamenti delle rate di rimborso dei finanziamenti stessi, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, ciascuno per le proprie competenze, a valere rispettivamente sui Fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, provvedono alla estinzione anticipata dei finanziamenti e dei mutui sopra indicati contestualmente alla corresponsione, alle banche finanziatrici, del residuo debito per capitale risultante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in ogni caso alla data di estinzione del finanziamento giustificato da fatture o altra idonea documentazione di spesa, degli interessi maturati fino alla data dell'estinzione, delle commissioni per anticipata estinzione e delle eventuali spese ed accessori dovuti. Ai fini del presente comma, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, sono autorizzati ad utilizzare altresì le residue disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1998 e

riferite alle somme loro assegnate ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994. I contributi già erogati in base al piano di ammortamento originario dei finanziamenti sono dovuti per le rate scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in ogni caso per le rate scadute fino alla data di estinzione del finanziamento, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, lettera a) e 3, limitatamente alla parte riguardante l'estinzione anticipata, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995.

2. Nel caso in cui non sia ancora trascorso il periodo di preammortamento del finanziamento agevolato di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti danneggiati di cui al comma 1 possono chiedere, fino al termine del suddetto periodo di preammortamento, l'estinzione della parte residua dei finanziamenti ricevuti, previa presentazione al Mediocredito centrale S.p.A. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, della documentazione di spesa.

3. Nel caso in cui i soggetti danneggiati di cui al comma 1, entro il periodo di preammortamento del finanziamento agevolato di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, non documentino, o che non abbiano documentato nei termini previsti dal comma 7 del presente articolo, di aver utilizzato, in tutto o in parte, le somme erogate dalle banche, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria del commercio e

dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995.

4. L'ammontare del residuo debito per capitale, relativo ai finanziamenti estinti per effetto del comma 1, è equiparato ai contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 16-*quater*.1 e comma 16-*quinquies* del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Al comma 16-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: « 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « e al disposto dell'articolo 28, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 »; dopo le parole: « i contributi in conto capitale » sono aggiunte le seguenti: « , compresi i contributi di cui agli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ». Per i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 non rilevano ai fini degli accertamenti tributari di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 che hanno beneficiato dei finanziamenti e dei mutui richiamati nel comma 1 del presente articolo, inadempienti nel rimborso delle relative rate, o nel caso in cui sia stato già notificato ricorso per decreto ingiuntivo,

nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, o nel caso di cessazione dell'attività dei soggetti danneggiati, purché sia stata presentata al Mediocredito centrale S.p.A. o alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, la documentazione della spesa sostenuta, è concesso di regolarizzare, con applicazione di interessi calcolati al tasso fisso nominale annuo dell'1 per cento, gli omessi versamenti delle rate a tasso agevolato di rimborso dei rispettivi finanziamenti e mutui, risultanti dai relativi piani di ammortamento originari. La richiesta di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione, compreso l'intervento dei Fondi centrali di garanzia, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi determinati in base al piano di ammortamento originario dei rispettivi finanziamenti e mutui sono in ogni caso dovuti, per le rate scadute non pagate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto se regolarizzate con le modalità sopra previste.

7. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, dopo le parole: « o cessazione sono restituiti » sono inserite le seguenti: « per la parte che decorre dalla data dell'evento che ha dato luogo alla revoca o alla cessazione ».

8. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994,

n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la relativa documentazione, ovvero fatture di spesa, documenti probatori, perizie integrative o correttive di quelle già consegnate, presentate rispettivamente con un ritardo non superiore a sessanta giorni per le domande ed entro il 31 ottobre 1999 per la suddetta documentazione, non sono da considerarsi tardive ai fini dell'ammissione, della concessione e dell'erogazione dei contributi previsti a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

9. All'articolo 3-ter del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-bis. Ai fini della dimostrazione della spesa sostenuta, è ammessa e considerata idonea documentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, e dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, la presentazione di certificazioni sottoscritte da soggetti percettori di somme o dallo stesso soggetto danneggiato, per quest'ultimo per una quota pari al 20 per cento dell'ammontare della spesa stessa, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalle quali risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto, ivi compreso l'importo del contributo assegnato ai sensi dell'articolo 3-bis. La banca trasmette la documentazione ricevuta al Mediocredito centrale S.p.A. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa. ».

10. Al comma 4 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono soppresse le seguenti parole: « ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1 ».

11. Al comma 5-novies dell'articolo 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: « dall'Autorità di bacino del Po » sono aggiunte le seguenti: « o al fine degli interventi di recupero urbanistico dei comuni volti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e di quelle individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2477, del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996 »; b) le parole: « entro e non oltre il 30 aprile 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2005 »; c) al secondo periodo, le parole da: « e delle disponibilità » fino alla fine del periodo, sono sostituite con il seguente periodo: « Agli oneri relativi al presente comma si fa fronte con le disponibilità residue relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, dell'articolo 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni e con le disponibilità residue di cui all'articolo 10 dello stesso decreto-legge. ».

12. Per assicurare gli interventi volti alla messa in sicurezza delle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e delle aree individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2477 del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996, e favorire la ricostruzione di unità immobiliari, destinate a qualsiasi uso, site nei territori delle fasce fluviali A e B individuate ai sensi della deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 26 dell'11 dicembre 1997, con la quale è stato adottato il piano stralcio delle fasce fluviali, nonché l'acquisto di unità immobiliari, allo scopo di rilocalizzare le unità stesse in condizioni di sicurezza al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni contermini, i soggetti interessati possono accedere, per gli immobili desti-

nati ad uso di residenza, ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità e le condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, inoltrando apposite domande ai sindaci dei comuni in cui sono ubicati gli immobili entro il 31 dicembre 2005. Per gli immobili destinati ad uso diverso da quello di residenza, è concesso un contributo a fondo perduto pari alla spesa necessaria per la ricostruzione o per l'acquisto di un immobile di pari superficie. Le aree relitte sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni. All'onere relativo al presente comma si fa fronte con le disponibilità residue di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

13. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa previsti dal presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

14. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è concesso di regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi o tardivi versamenti tributari, di imposte sui redditi e di ritenute, di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, e i versamenti di somme iscritte a ruolo, dovuti ai

sensi dello stesso articolo 6 e di quelli di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, mediante versamento delle somme omesse o tardivamente versate e di una soprattassa nella misura del 3,5 per cento. L'istanza di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

15. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove per il danno subito non sia stato richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 691 del 1994, è concesso un credito d'imposta, da far valere sul versamento unitario, ai fini del pagamento delle imposte sui redditi, delle ritenute, dell'IRAP, dell'IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali, nella misura del 40 per cento del valore dei danni subiti ai beni immobili e mobili, individuato con i criteri di determinazione del danno di cui ai decreti del Ministro del tesoro 24 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, e 5 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1995. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, sono stabiliti i criteri e le modalità della concessione del credito d'imposta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si fa fronte mediante l'utilizzo delle somme assegnate ai fondi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni ».

***3-quater. 01.** Oreste Rossi, Formenti, Comino, Barral.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994).

1. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto i finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, o la conversione dei mutui di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti o che abbiano regolarizzato, con le modalità previste dal comma 6 del presente articolo, omessi versamenti delle rate di rimborso dei finanziamenti stessi, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, ciascuno per le proprie competenze, a valere rispettivamente sui Fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, provvedono alla estinzione anticipata dei finanziamenti e dei mutui sopra indicati contestualmente alla corresponsione, alle banche finanziatrici, del residuo debito per capitale risultante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in ogni caso alla data di estinzione del finanziamento giustificato da fatture o altra idonea documentazione di spesa, degli interessi maturati fino alla data dell'estinzione, delle commissioni per anticipata estinzione e delle eventuali spese ed accessori dovuti. Ai fini del presente comma, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, sono autorizzati ad utilizzare altresì le residue disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1998 e riferite alle somme loro assegnate ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994. I contributi già erogati in

base al piano di ammortamento originario dei finanziamenti sono dovuti per le rate scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in ogni caso per le rate scadute fino alla data di estinzione del finanziamento, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, lettera a) e 3, limitatamente alla parte riguardante l'estinzione anticipata, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995.

2. Nel caso in cui non sia ancora trascorso il periodo di preammortamento del finanziamento agevolato di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti danneggiati di cui al comma 1 possono chiedere, fino al termine del suddetto periodo di preammortamento, l'estinzione della parte residua dei finanziamenti ricevuti, previa presentazione al Mediocredito centrale S.p.A. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, della documentazione di spesa.

3. Nel caso in cui i soggetti danneggiati di cui al comma 1, entro il periodo di preammortamento del finanziamento agevolato di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, non documentino, o che non abbiano documentato nei termini previsti dal comma 7 del presente articolo, di aver utilizzato, in tutto o in parte, le somme erogate dalle banche, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995.

4. L'ammontare del residuo debito per capitale, relativo ai finanziamenti

estinti per effetto del comma 1, è equiparato ai contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 16-*quater*.1 e comma 16-*quinquies* del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Al comma 16-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: « 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « e al disposto dell'articolo 28, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 »; dopo le parole: « i contributi in conto capitale » sono aggiunte le seguenti: « , compresi i contributi di cui agli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ». Per i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 non rilevano ai fini degli accertamenti tributari di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 che hanno beneficiato dei finanziamenti e dei mutui richiamati nel comma 1 del presente articolo, inadempienti nel rimborso delle relative rate, o nel caso in cui sia stato già notificato ricorso per decreto ingiuntivo, nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, o nel caso di cessazione dell'attività dei soggetti danneggiati, purché sia stata presentata al Mediocredito centrale S.p.A. o alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, la documentazione della spesa sostenuta, è concesso di regolarizzare, con applicazione di interessi calcolati al tasso fisso nominale annuo dell'1 per cento, gli omessi versamenti delle rate a tasso agevolato di rimborso dei rispettivi finanziamenti e mutui, risultanti dai relativi piani di ammortamento originari. La richiesta di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione, compreso l'intervento dei Fondi centrali di garanzia, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi determinati in base al piano di ammortamento originario dei rispettivi finanziamenti e mutui sono in ogni caso dovuti, per le rate scadute non pagate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto se regolarizzate con le modalità sopra previste.

7. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, dopo le parole : « o cessazione sono restituiti » sono inserite le seguenti : « per la parte che decorre dalla data dell'evento che ha dato luogo alla revoca o alla cessazione ».

8. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2, 3 e 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la relativa documentazione, ovvero fatture di

spesa, documenti probatori, perizie integrative o correttive di quelle già consegnate, presentate rispettivamente con un ritardo non superiore a sessanta giorni per le domande ed entro il 31 ottobre 1999 per la suddetta documentazione, non sono da considerarsi tardive ai fini dell'ammissione, della concessione e dell'erogazione dei contributi previsti a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

9. All'articolo 3-ter del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-bis. Ai fini della dimostrazione della spesa sostenuta, è ammessa e considerata idonea documentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, e dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, la presentazione di certificazioni sottoscritte da soggetti percettori di somme o dallo stesso soggetto danneggiato, per quest'ultimo per una quota pari al 20 per cento dell'ammontare della spesa stessa, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalle quali risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto, ivi compreso l'importo del contributo assegnato ai sensi dell'articolo 3-bis. La banca trasmette la documentazione ricevuta al Mediocredito centrale S.p.A. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa. ».

10. Al comma 4 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono soppresse le seguenti parole: « ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1 ».

11. Al comma 5-novies dell'articolo 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo

periodo, dopo le parole: « dall'Autorità di bacino del Po » sono aggiunte le seguenti: « o al fine degli interventi di recupero urbanistico dei comuni volti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e di quelle individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2477, del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996 »; b) le parole: « entro e non oltre il 30 aprile 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2005 »; c) al secondo periodo, le parole da: « e delle disponibilità » fino alla fine del periodo, sono sostituite con il seguente periodo: « Agli oneri relativi al presente comma si fa fronte con le disponibilità residue relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, dell'articolo 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni e con le disponibilità residue di cui all'articolo 10 dello stesso decreto-legge. ».

12. Per assicurare gli interventi volti alla messa in sicurezza delle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e delle aree individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2477 del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996, e favorire la ricostruzione di unità immobiliari, destinate a qualsiasi uso, site nei territori delle fasce fluviali A e B individuate ai sensi della deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 26 dell'11 dicembre 1997, con la quale è stato adottato il piano stralcio delle fasce fluviali, nonché l'acquisto di unità immobiliari, allo scopo di rilocalizzare le unità stesse in condizioni di sicurezza al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni contermini, i soggetti interessati possono accedere, per gli immobili destinati ad uso di residenza, ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive

modificazioni e integrazioni, secondo le modalità e le condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, inoltrando apposite domande ai sindaci dei comuni in cui sono ubicati gli immobili entro il 31 dicembre 2005. Per gli immobili destinati ad uso diverso da quello di residenza, è concesso un contributo a fondo perduto pari alla spesa necessaria per la ricostruzione o per l'acquisto di un immobile di pari superficie. Le aree relitte sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni. All'onere relativo al presente comma si fa fronte con le disponibilità residue di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

13. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa previsti dal presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

14. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è concesso di regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi o tardivi versamenti tributari, di imposte sui redditi e di ritenute, di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, e i versamenti di somme iscritte a ruolo, dovuti ai sensi dello stesso articolo 6 e di quelli di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, mediante versamento delle somme omesse o tardivamente versate e di una soprat-

tassa nella misura del 3,5 per cento. L'istanza di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

15. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove per il danno subito non sia stato richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 691 del 1994, è concesso un credito d'imposta, da far valere sul versamento unitario, ai fini del pagamento delle imposte sui redditi, delle ritenute, dell'IRAP, dell'IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali, nella misura del 40 per cento del valore dei danni subiti ai beni immobili e mobili, individuato con i criteri di determinazione del danno di cui ai decreti del Ministro del tesoro 24 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, e 5 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1995. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, sono stabiliti i criteri e le modalità della concessione del credito d'imposta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si fa fronte mediante l'utilizzo delle somme assegnate ai fondi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni ».

***3-quater. 02.** Stradella, Armosino, Rosso.

Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

ART. 3-*quinquies*.

(Interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994).

1. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto i finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, o la conversione dei mutui di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti o che abbiano regolarizzato, con le modalità previste dal comma 4 del presente articolo, omessi versamenti delle rate di rimborso dei finanziamenti stessi, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, ciascuno per le proprie competenze, a valere rispettivamente sui fondi loro assegnati di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, corrispondono al beneficiario, alla scadenza di ciascuna delle rate del piano di ammortamento di rimborso dei finanziamenti ottenuti ai sensi dei medesimi articoli 2 e 3, e di quelli convertiti ai sensi dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, per il tramite della Banca che ha erogato i finanziamenti stessi un contributo in conto capitale pari all'importo delle rate da pagare. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, previsti dal presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi già erogati in base al piano di ammortamento originario dei finanziamenti sono dovuti per le rate scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. L'ammontare del residuo debito per capitale, relativo ai finanziamenti estinti per effetto del comma 1, è equiparato ai contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 16-*quater*.1 e comma 16-*quinquies* del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Al comma 16-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: « 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « e al disposto dell'articolo 28, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 »; dopo le parole: « i contributi in conto capitale » sono aggiunte le seguenti: « , compresi i contributi di cui agli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni. ». Per i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 non rilevano ai fini degli accertamenti tributari di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 che hanno beneficiato dei finanziamenti e dei mutui richiamati nel comma 1 del presente

articolo, inadempienti nel rimborso delle relative rate, o nel caso in cui sia stato già notificato ricorso per decreto ingiuntivo, nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, o nel caso di cessazione dell'attività dei soggetti danneggiati, purché sia stata presentata al Mediocredito centrale S.p.A. o alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, la documentazione della spesa sostenuta, è concesso di regolarizzare, con applicazione di interessi calcolati al tasso fisso nominale annuo dell'1 per cento, gli omessi versamenti delle rate a tasso agevolato di rimborso dei rispettivi finanziamenti e mutui, risultanti dai relativi piani di ammortamento originari. La richiesta di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione, compreso l'intervento dei Fondi centrali di garanzia, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi determinati in base al piano di ammortamento originario dei rispettivi finanziamenti e mutui sono in ogni caso dovuti, per le rate scadute non pagate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto se regolarizzate con le modalità sopra previste.

5. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, dopo le parole: « o cessazione sono restituiti » sono inserite le seguenti: « per la

parte che decorre dalla data dell'evento che ha dato luogo alla revoca o alla cessazione ».

6. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la relativa documentazione, ovvero fatture di spesa, documenti probatori, perizie integrative o correttive di quelle già consegnate, presentate rispettivamente con un ritardo non superiore a sessanta giorni per le domande ed entro il 31 ottobre 1999 per la suddetta documentazione, non sono da considerarsi tardive ai fini dell'ammissione, della concessione e dell'erogazione dei contributi previsti a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

7. All'articolo 3-ter del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-bis. Ai fini della dimostrazione della spesa sostenuta, è ammessa e considerata idonea documentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, e dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, la presentazione di certificazioni sottoscritte da soggetti percettori di somme o dallo stesso soggetto danneggiato, per quest'ultimo per una quota pari al 20 per cento dell'ammontare della spesa stessa, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalle quali risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto, ivi compreso l'importo del contributo assegnato ai sensi dell'articolo 3-bis. La banca trasmette la documentazione ricevuta al Mediocredito centrale S.p.A. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa ».

8. Al comma 4, dell'articolo 4-quinquies, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni,

dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono sopresse le seguenti parole: «ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1».

9. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa previsti dal presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è concesso di regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi o tardivi versamenti tributari, di imposte sui redditi e di ritenute, di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, e i versamenti di somme iscritte a ruolo, dovuti ai sensi dello stesso articolo 6 e di quelli di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, mediante versamento delle somme omesse o tardivamente versate e di una soprattassa nella misura del 3,5 per cento. L'istanza di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

11. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove per il danno subito non sia stato richiesto

il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, è concesso un credito d'imposta, da far valere sul versamento unitario, ai fini del pagamento delle imposte sui redditi, delle ritenute, dell'IRAP, dell'IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali, nella misura del 40 per cento del valore dei danni subiti ai beni immobili e mobili, individuato con i criteri di determinazione del danno di cui ai decreti del Ministro del tesoro 24 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, e 5 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1995. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, sono stabiliti i criteri e le modalità della concessione del credito d'imposta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si fa fronte mediante l'utilizzo delle somme assegnate ai fondi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

****3-quater. 03.** Stradella, Armosino, Rosso.

Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

ART. 3-quinquies.

(Interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994).

1. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto i finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, o la conversione dei mutui di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995,

n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti o che abbiano regolarizzato, con le modalità previste dal comma 4 del presente articolo, omessi versamenti delle rate di rimborso dei finanziamenti stessi, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, ciascuno per le proprie competenze, a valere rispettivamente sui fondi loro assegnati di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, corrispondono al beneficiario, alla scadenza di ciascuna delle rate del piano di ammortamento di rimborso dei finanziamenti ottenuti ai sensi dei medesimi articoli 2 e 3, e di quelli convertiti ai sensi dell'articolo 4-*quinqües* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, per il tramite della Banca che ha erogato i finanziamenti stessi un contributo in conto capitale pari all'importo delle rate da pagare. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, previsti dal presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi già erogati in base al piano di ammortamento originario dei finanziamenti sono dovuti per le rate scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. L'ammontare del residuo debito per capitale, relativo ai finanziamenti estinti per effetto del comma 1, è equiparato ai contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 16-*quater*.1 e comma 16-*quinqües* del decreto-legge 24 novembre 1994,

n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Al comma 16-*quinqües* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: « 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « e al disposto dell'articolo 28, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 »; dopo le parole: « i contributi in conto capitale » sono aggiunte le seguenti: « , compresi i contributi di cui agli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni. ». Per i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 non rilevano ai fini degli accertamenti tributari di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 che hanno beneficiato dei finanziamenti e dei mutui richiamati nel comma 1 del presente articolo, inadempienti nel rimborso delle relative rate, o nel caso in cui sia stato già notificato ricorso per decreto ingiuntivo, nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, o nel caso di cessazione dell'attività dei soggetti danneggiati, purché sia stata presentata al Mediocredito centrale S.p.A. o alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, la documentazione della spesa sostenuta, è concesso di regolariz-

zare, con applicazione di interessi calcolati al tasso fisso nominale annuo dell'1 per cento, gli omessi versamenti delle rate a tasso agevolato di rimborso dei rispettivi finanziamenti e mutui, risultanti dai relativi piani di ammortamento originari. La richiesta di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione, compreso l'intervento dei Fondi centrali di garanzia, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi determinati in base al piano di ammortamento originario dei rispettivi finanziamenti e mutui sono in ogni caso dovuti, per le rate scadute non pagate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto se regolarizzate con le modalità sopra previste.

5. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, dopo le parole: « o cessazione sono restituiti » sono inserite le seguenti: « per la parte che decorre dalla data dell'evento che ha dato luogo alla revoca o alla cessazione ».

6. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la relativa documentazione, ovvero fatture di spesa, documenti probatori, perizie integrative o correttive di quelle già consegnate, presentate rispettivamente con un ritardo non superiore a sessanta giorni per le domande ed entro il 31 ottobre 1999 per la suddetta documentazione, non sono da considerarsi tardive ai fini dell'ammissione, della concessione e dell'erogazione dei contributi previsti a favore dei soggetti

danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

7. All'articolo 3-ter del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-bis. Ai fini della dimostrazione della spesa sostenuta, è ammessa e considerata idonea documentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, e dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, la presentazione di certificazioni sottoscritte da soggetti percettori di somme o dallo stesso soggetto danneggiato, per quest'ultimo per una quota pari al 20 per cento dell'ammontare della spesa stessa, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalle quali risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto, ivi compreso l'importo del contributo assegnato ai sensi dell'articolo 3-bis. La banca trasmette la documentazione ricevuta al Mediocredito centrale S.p.A. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa ».

8. Al comma 4, dell'articolo 4-quinquies, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono soppresse le seguenti parole: « ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1 ».

9. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa previsti dal presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24

novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è concesso di regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi o tardivi versamenti tributari, di imposte sui redditi e di ritenute, di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, e i versamenti di somme iscritte a ruolo, dovuti ai sensi dello stesso articolo 6 e di quelli di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, mediante versamento delle somme omesse o tardivamente versate e di una soprattassa nella misura del 3,5 per cento. L'istanza di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

11. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove per il danno subito non sia stato richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, è concesso un credito d'imposta, da far valere sul versamento unitario, ai fini del pagamento delle imposte sui redditi, delle ritenute, dell'IRAP, dell'IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali, nella misura del 40 per cento del valore dei danni subiti ai beni immobili e mobili, individuato con i criteri di determinazione del danno di cui ai decreti del Ministro del tesoro 24 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, e 5 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1995. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, sono stabiliti i criteri e le modalità della concessione del

credito d'imposta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si fa fronte mediante l'utilizzo delle somme assegnate ai fondi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

****3-quater. 04.** Oreste Rossi, Formenti, Comino, Barral.

Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

ART. 3-quinquies.

(Interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994).

1. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: « , nel limite massimo » fino alla fine del periodo, sono soppresse e le parole: « pari al 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 50 per cento ». All'onere relativo al presente comma si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 691 del 1994.

2. Al comma 16-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: « 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « e al disposto dell'articolo 28, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 »; dopo le parole: « i contributi in conto capitale » sono aggiunte le seguenti: « , compreso il contributo di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni. ». Per i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'ar-

articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 non rilevano ai fini degli accertamenti tributari di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 che hanno beneficiato dei finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legge 19 novembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, o della conversione dei mutui di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, inadempienti nel rimborso delle relative rate, o nel caso in cui sia stato già notificato ricorso per decreto ingiuntivo, nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, o nel caso di cessazione dell'attività dei soggetti danneggiati, purché sia stata presentata al Mediocredito centrale S.p.A. o alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, la documentazione della spesa sostenuta, è concesso di regolarizzare, con applicazione di interessi calcolati al tasso fisso nominale annuo dell'1 per cento, gli omessi versamenti delle rate a tasso agevolato di rimborso dei rispettivi finanziamenti e mutui, risultanti dai relativi piani di ammortamento originari. La richiesta di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione, compreso l'intervento dei Fondi centrali di garanzia, sono stabiliti con decreto del Ministro del

tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi determinati in base al piano di ammortamento originario dei rispettivi finanziamenti e mutui sono in ogni caso dovuti, per le rate scadute non pagate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto se regolarizzate con le modalità sopra previste.

4. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, dopo le parole: « o cessazione sono restituiti » sono inserite le seguenti: « per la parte che decorre dalla data dell'evento che ha dato luogo alla revoca o alla cessazione ».

5. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2, 3 e 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la relativa documentazione, ovvero fatture di spesa, documenti probatori, perizie integrative o correttive di quelle già consegnate, presentate rispettivamente con un ritardo non superiore a sessanta giorni per le domande ed entro il 31 ottobre 1999 per la suddetta documentazione, non sono da considerarsi tardive ai fini dell'ammissione, della concessione e dell'erogazione dei contributi previsti a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

6. All'articolo 3-*ter* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-*bis*. Ai fini della dimostrazione della spesa sostenuta, è ammessa e considerata idonea documentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, e dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, la presentazione di certificazioni sottoscritte da soggetti percettori di somme o dallo stesso soggetto danneggiato, per quest'ultimo per una quota pari al 20 per cento dell'ammontare della spesa stessa, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalle quali risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto, ivi compreso l'importo del contributo assegnato ai sensi dell'articolo 3-bis. La banca trasmette la documentazione ricevuta al Mediocredito centrale S.p.A. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa ».

7. Al comma 5-*nonies* dell'articolo 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « dall'Autorità di bacino del Po sono aggiunte le seguenti: o al fine degli interventi di recupero urbanistico dei comuni volti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e di quelle individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2477, del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996;

b) le parole: « entro e non oltre il 30 aprile 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2005 »;

c) al secondo periodo, le parole da: « e delle disponibilità » fino alla fine del periodo, sono sostituite con il seguente periodo: « Agli oneri relativi al presente comma si fa fronte con le disponibilità residue relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, dell'articolo 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni e con le disponibilità residue di cui all'articolo 10 dello stesso decreto-legge.

8. Per assicurare gli interventi volti alla messa in sicurezza delle zone colpite dagli

eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e delle aree individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2477 del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996, e favorire la ricostruzione di unità immobiliari, destinate a qualsiasi uso, site nei territori delle fasce fluviali A e B individuate ai sensi della deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 26 dell'11 dicembre 1997, con la quale è stato adottato il piano stralcio delle fasce fluviali, nonché l'acquisto di unità immobiliari, allo scopo di rilocalizzare le unità stesse in condizioni di sicurezza al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni contermini, i soggetti interessati possono accedere, per gli immobili destinati ad uso di residenza, ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità e le condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, inoltrando apposite domande ai sindaci dei comuni in cui sono ubicati gli immobili entro il 31 dicembre 2005. Per gli immobili destinati ad uso diverso da quello di residenza, è concesso un contributo a fondo perduto pari alla spesa necessaria per la ricostruzione o per l'acquisto di un immobile di pari superficie. Le aree relitte sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni. All'onere relativo al presente comma si fa fronte con le disponibilità residue di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

9. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa

previsti dal presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è concesso di regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi o tardivi versamenti tributari, di imposte sui redditi e di ritenute, di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, e i versamenti di somme iscritte a ruolo, dovuti ai sensi dello stesso articolo 6 e di quelli di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, mediante versamento delle somme omesse o tardivamente versate e di una soprattassa nella misura del 3,5 per cento. L'istanza di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione sono stabiliti con decreto del ministro delle finanze.

*****3-quater. 05.** Oreste Rossi, Formenti, Comino, Barral.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

ART. 3-quinquies.

(Interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994).

1. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive mo-

dificazioni e integrazioni, le parole da: « , nel limite massimo » fino alla fine del periodo, sono soppresse e le parole: « pari al 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 50 per cento ». All'onere relativo al presente comma si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 691 del 1994.

2. Al comma 16-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: « 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « e al disposto dell'articolo 28, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 »; dopo le parole: « i contributi in conto capitale » sono aggiunte le seguenti: « , compreso il contributo di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni. ». Per i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 non rilevano ai fini degli accertamenti tributari di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 che hanno beneficiato dei finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legge 19 novembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, o della conversione dei mutui di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, inadempienti nel rimborso delle relative rate, o nel caso in cui sia stato già notificato ricorso per decreto ingiuntivo, nelle ipotesi diverse da

quelle previste dall'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, o nel caso di cessazione dell'attività dei soggetti danneggiati, purché sia stata presentata al Mediocredito centrale S.p.A. o alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, la documentazione della spesa sostenuta, è concesso di regolarizzare, con applicazione di interessi calcolati al tasso fisso nominale annuo dell'1 per cento, gli omessi versamenti delle rate a tasso agevolato di rimborso dei rispettivi finanziamenti e mutui, risultanti dai relativi piani di ammortamento originari. La richiesta di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione, compreso l'intervento dei Fondi centrali di garanzia, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi determinati in base al piano di ammortamento originario dei rispettivi finanziamenti e mutui sono in ogni caso dovuti, per le rate scadute non pagate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto se regolarizzate con le modalità sopra previste.

4. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, dopo le parole: « o cessazione sono restituiti » sono inserite le seguenti: « per la parte che decorre dalla data dell'evento che ha dato luogo alla revoca o alla cessazione ».

5. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994,

n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la relativa documentazione, ovvero fatture di spesa, documenti probatori, perizie integrative o correttive di quelle già consegnate, presentate rispettivamente con un ritardo non superiore a sessanta giorni per le domande ed entro il 31 ottobre 1999 per la suddetta documentazione, non sono da considerarsi tardive ai fini dell'ammissione, della concessione e dell'erogazione dei contributi previsti a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

6. All'articolo 3-ter del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-bis. Ai fini della dimostrazione della spesa sostenuta, è ammessa e considerata idonea documentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, e dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, la presentazione di certificazioni sottoscritte da soggetti percettori di somme o dallo stesso soggetto danneggiato, per quest'ultimo per una quota pari al 20 per cento dell'ammontare della spesa stessa, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalle quali risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto, ivi compreso l'importo del contributo assegnato ai sensi dell'articolo 3-bis. La banca trasmette la documentazione ricevuta al Mediocredito centrale S.p.A. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa ».

7. Al comma 5-nonies dell'articolo 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « dall'Autorità di bacino del Po sono aggiunte le seguenti: o al fine degli interventi di recupero urbanistico dei comuni volti

alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e di quelle individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2477, del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996;

b) le parole: «entro e non oltre il 30 aprile 1996» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005»;

c) al secondo periodo, le parole da: «e delle disponibilità» fino alla fine del periodo, sono sostituite con il seguente periodo: «Agli oneri relativi al presente comma si fa fronte con le disponibilità residue relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, dell'articolo 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni e con le disponibilità residue di cui all'articolo 10 dello stesso decreto-legge.

8. Per assicurare gli interventi volti alla messa in sicurezza delle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e delle aree individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2477 del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996, e favorire la ricostruzione di unità immobiliari, destinate a qualsiasi uso, site nei territori delle fasce fluviali A e B individuate ai sensi della deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 26 dell'11 dicembre 1997, con la quale è stato adottato il piano stralcio delle fasce fluviali, nonché l'acquisto di unità immobiliari, allo scopo di rilocalizzare le unità stesse in condizioni di sicurezza al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni contermini, i soggetti interessati possono accedere, per gli immobili destinati ad uso di residenza, ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive

modificazioni e integrazioni, secondo le modalità e le condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, inoltrando apposite domande ai sindaci dei comuni in cui sono ubicati gli immobili entro il 31 dicembre 2005. Per gli immobili destinati ad uso diverso da quello di residenza, è concesso un contributo a fondo perduto pari alla spesa necessaria per la ricostruzione o per l'acquisto di un immobile di pari superficie. Le aree relitte sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni. All'onere relativo al presente comma si fa fronte con le disponibilità residue di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

9. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa previsti dal presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è concesso di regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi o tardivi versamenti tributari, di imposte sui redditi e di ritenute, di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, e i versamenti di somme iscritte a ruolo, dovuti ai sensi dello stesso articolo 6 e di quelli di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, mediante versamento delle somme omesse o tardivamente versate e di una soprattassa nella misura del 3,5 per cento. L'istanza di

regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione sono stabiliti con decreto del ministro delle finanze.

*****3-quater. 06.** Stradella, Armosino, Rosso.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo l'articolo 3-quater inserire il seguente:

ART. 3-quinquies.

(Misure a favore delle attività produttive danneggiate da eventi calamitosi).

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi i soggetti mutuatari di cui all'articolo 4-quinquies della legge 27 ottobre 1995, n. 438, possono chiedere all'istituto mutuante di rinegoziare, nei limiti delle disponibilità dei fondi di cui agli articoli 2 e 3 della citata legge n. 35 del 1995, gestiti da Mediocredito Centrale e l'Artigiancassa, le operazioni finanziarie già stipulate ai vigenti tassi d'interesse e nell'ulteriore termine di 10 anni, di cui tre di preammortamento, ai sensi dei citati articoli 2 e 3. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui ai predetti articoli 2 e 3 della legge n. 35 è ridotto all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento, con oneri a carico delle predette disponibilità finanziarie. Con decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adottato di concerto con i ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile, si provvede a disciplinare le condi-

zioni e le modalità attuative della presente disposizione, stabilendo anche che la rinegoziazione non costituisce una nuova operazione finanziaria e che il periodo di preammortamento può essere utilizzato anche ai fini del differimento del pagamento delle rate non pagate, tenendo conto degli oneri amministrativi e finanziari sostenuti dalle banche. Alle operazioni finanziarie rinegoziate non possono essere estesi i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni.

2. Nei limiti delle risorse residue autorizzate ai sensi dell'articolo 5, comma 3 e dell'articolo 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni; il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dal predetto articolo 5, comma 3, è ridotto all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento.

3. Per la concessione dei contributi in conto interessi per la ripresa delle attività produttive di cui al presente decreto, il tasso d'interesse a carico dei soggetti beneficiari è fissato nella misura dell'1,5 per cento nominale annuo nei limiti, comunque, della autorizzazione di spesa prevista dal presente decreto.

3-quater 07. La Commissione.

ART. 5.

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

4-ter. Fino al 31 dicembre 2002, la regione Friuli-Venezia Giulia, nei territori di propria competenza colpiti da gravi eventi alluvionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, individua, d'intesa con l'autorità di bacino competente, i tratti fluviali ad alto rischio di esondazione a causa dell'eccezionale accumulo di materiali litoidi negli

alvei e provvede a ripristinare l'efficienza dei corsi d'acqua, prevedendo, nel rapporto con gli appaltatori, la compensazione dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, ai fini della compensazione dell'onere per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. La regione provvede, altresì, alla redazione dei progetti anche mediante liberi professionisti e con le deroghe, ove necessarie, previste dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2861 del 8 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 14 ottobre 1998, ed alle approvazioni entro quindici giorni dei progetti stessi mediante apposita conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della citata ordinanza n. 2861 del 1998.

5. 3. Pittino, Fontanini, Bosco, Ballaman, Formenti, Oreste Rossi.

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

4-ter. A valere sulle disponibilità di cui all'articolo 7, comma 1-bis, il Provveditorato alle opere pubbliche per la regione Friuli-Venezia Giulia, anche avvalendosi delle funzioni di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvede al completamento dei programmi di interventi di cui alle leggi 10 maggio 1983, n. 190, e 1° dicembre 1986, n. 879. Ai fini dell'accelerazione delle procedure autorizzative per l'attuazione degli interventi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 4-ter, valutato in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede, in parte mediante apposita riduzione delle residue

disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.7 « Opere stradali », cap. 7206 (*spese per provvedere alla realizzazione del valico della regione Friuli-Venezia Giulia, compresa la ristrutturazione dei relativi edifici demaniali*) dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ed in parte mediante riduzione delle proiezioni relative agli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 2. Pittino, Fontanini, Bosco, Ballaman, Formenti, Oreste Rossi, Ruffino, Contento.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. A copertura delle richieste di finanziamento conclusivo, priorità A, B e C per il completamento degli interventi di recupero edilizio e di ricostruzione degli edifici privati, danneggiati dai fenomeni sismico-eruttivi del 1984 a Zafferana Etnea, lo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 6, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di lire 8 miliardi mediante l'utilizzo delle somme disponibili nel fondo istituito dal comma 1 dell'articolo 1 della medesima legge n. 433 del 1991.

5. 1. Piscitello.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis del decreto-legge 12 novembre 1996,

n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 23, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.

5. 01 (ex 5. 3). Pittino, Fontanini, Bosco, Ballaman, Formenti, Oreste Rossi.

ART. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per gli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 5, comma 1 o per i quali non vi siano possibilità di ripristino per effetto degli eventi medesimi, è assegnato a favore dei legittimi proprietari un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la demolizione, per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta per un valore a metro quadro non superiore ai limiti medesimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.

6. 1. Ostillio, Antonio Rizzo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A favore dei soggetti privati e delle attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi, di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano i benefici di cui all'articolo 1 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995 n. 35, articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

marzo 1998, n. 61 e articolo 12-bis, comma 3 del decreto legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995 n. 22. Per i territori di cui agli articoli 1 e 5, comma 1, i benefici di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, si applicano, nei limiti delle risorse di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto, anche a favore del personale militare avente sede operativa nei comuni danneggiati. Si applicano le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 marzo 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 12 bis, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, stimato in lire 50 milioni si fa fronte con la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. 4. Manzione, Ostillio, Nocera, Antonio Rizzo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Per la ricostruzione degli immobili privati distrutti o da demolire nei territori dei comuni della regione Campania danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, classificati ad elevato rischio sismico ai sensi dell'ordinanza n.2788 del 12 giugno 1998, pubblicata nel supplemento della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 25 giugno 1998, si applicano in luogo dei benefici di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 30 gennaio 1998 quelli di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2-bis dell'articolo 4 dello stesso decreto-legge 30 gennaio 1998 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

6. 2. Sales, Antonio Rizzo, Ostillio.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai soggetti che hanno subito, in seguito agli eventi calamitosi di cui all'articolo 5, comma 1, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati in loro proprietà alla data degli eventi, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore del danno subito, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati iscritti ai rispettivi ordini o collegi e per i danni fino a 10 milioni, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

6. 8. Ostillio, Antonio Rizzo.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: Campania.

Conseguentemente, al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: la perimetrazione sino alla fine del comma con le seguenti: per il quali è stata già effettuata la perimetrazione delle aree a rischio e fissate le conseguenti misure di salvaguardia, la prima ripermetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico è effettuato sempre entro il 30 settembre 1999 ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), dell'ordinanza del ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999. Le successive ripermetrazioni saranno stabilite, di volta in volta, con le stesse procedure ed in relazione agli interventi di salvaguardia realizzati e programmati, previa verifica delle condizioni di sicurezza.

6. 14. Sales, Antonio Rizzo, Ostillio.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e Toscana con le seguenti: , Toscana e Piemonte.

6. 21. La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per i territori della regione Campania colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, a partire dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 gennaio 2000, è concessa la facoltà, ai soggetti alla data dell'evento proprietari di immobili distrutti o gravemente danneggiati e oggetto di ordinanza di sgombero per inagibilità totale e residenti nelle aree a rischio perimetrato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998 o ripermetrate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), dell'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, di accedere al contributo di cui all'articolo 6, comma 1 per la nuova costruzione o per l'acquisto di un alloggio di civile abitazione nello stesso comune.

6. 20. Ostillio, Antonio Rizzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastali, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché da ogni altra tassa o diritto i beni immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 5, comma 1, di proprietà di soggetti deceduti per effetto dei medesimi eventi. Al relativo onere stimato in lire 50 milioni si fa fronte con la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

6. 3. Sales, Antonio Rizzo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Interventi a favore delle attività produttive danneggiate dalle calamità idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999).

1. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agro-industriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 5, comma 1, che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti e fino ad un massimo di lire 300 milioni.

2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive di cui al comma 1, distrutti o danneggiati dalle calamità naturali, si applica quanto disposto dall'articolo 6, comma 1. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche, il contributo ricomprende anche l'adeguamento igienico-sanitario.

3. Sono altresì concessi, in favore delle attività di cui al comma 1, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 45 per cento del danno subito da beni immobili e scorte, nonché dell'eventuale maggiore costo degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 6 e del costo per le rifiniture interne e gli impianti degli immobili ricostruiti o ripristinati, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento. Al fine di agevolare l'accesso al credito le regioni possono erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nei territori regionali.

4. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti

abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, per danni fino a 10 milioni, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

6. 01. Ostillio, Antonio Rizzo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni correttive dell'articolo 8, comma 1, della legge 25 luglio 1994 n. 471).

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 471 del 25 luglio 1994 dopo le parole « ordini di accreditamento » sono aggiunte le seguenti: « da emettersi anche in deroga ai limiti di somma posti dalla normativa vigente ».

***6. 02.** Volontè, Tassone.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni correttive dell'articolo 8, comma 1, della legge 25 luglio 1994 n. 471).

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 471 del 25 luglio 1994 dopo le parole « ordini di accreditamento » sono aggiunte le seguenti: « da emettersi anche in deroga ai limiti di somma posti dalla normativa vigente ».

***6. 03.** Di Rosa.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

ART. 7.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e Toscana sono autorizzate con le seguenti: e Toscana, ed i rispettivi enti locali interessati, sono autorizzati.

7. 1. Pittino, Fontanini, Bosco, Ballaman, Formenti, Oreste Rossi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a lire 7 miliardi annui per la regione Friuli-Venezia Giulia con le seguenti: a lire 12 miliardi annui per la regione Friuli-Venezia Giulia.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: lire 29,5 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 33 miliardi con le seguenti: lire 34,5 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 38 miliardi.

7. 2. Pittino, Fontanini, Bosco, Ballaman, Formenti, Oreste Rossi.

Al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: in favore della Regione Emilia Romagna e aggiungere le seguenti: per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa.

7. 3. Oreste Rossi, Formenti, Comino, Barral.

ART. 8.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-ter. Lo stanziamento dell'articolo 8, comma 6, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 è incrementato di lire 8 miliardi per l'anno 1999 mediante l'utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 1, comma 1 della medesima legge, così come modificato dalla legge luglio 1997, n. 228.

8. 1. Scalia.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

8-bis. (Misure di sicurezza per le gallerie stradali ed autostradali). 1. Allo scopo di assicurare la prevenzione di gravi calamità sono attuate misure di miglioramento e di protezione delle condizioni di sicurezza di tunnel e gallerie stradali ed autostradali.

2. Nell'ambito del Piano Nazionale per la sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 è individuato un sistema di indirizzi e strumenti idonei a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1.

3. In sede di prima applicazione, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dei trasporti ed il Ministro della protezione civile individua i siti potenzialmente a rischio e provvede ad avviare gli interventi di sicurezza prioritari nella rete autostradale; nell'ambito di tali interventi è in particolare ricompresa la dotazione di presidi territoriali di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco o degli equivalenti corpi regionali o provinciali in prossimità delle strutture che presentano le maggiori condizioni di rischio per la pubblica incolumità.

4. Il finanziamento delle attività e degli interventi relativi alla rete autostradale è assicurato dalle rispettive società concessionarie previ appositi accantonamenti, individuati nei rispettivi piani finanziari. I piani finanziari delle società concessionarie autostradali, predisposti ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1999, n. 498 e della delibera CIPE 21 settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni, sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. 01. Testa.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

ART. 9.

Al comma 2, capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , ove non si sia già proceduto.

9. 3. La Commissione.

Al comma 2, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: più elevato con le seguenti: più alto.

9. 4. La Commissione.

Al comma 2, capoverso 1-bis, sesto periodo, sostituire le parole: dei piani di cui al comma 1 con le seguenti: di detti piani.

9. 6. La Commissione.

Al comma 2-bis, dopo le parole: tenendo conto inserire le seguenti: , per i territori interessati.

9. 5. La Commissione.

Al comma 5, sostituire le parole: le regioni e le autorità di bacino con le seguenti: le autorità di bacino e, dove queste non siano costituite, le regioni.

9. 1. Boccia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-ter. All'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « o che comunque svolge attività presso il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

9. 2. Saraca, Riccio.

Dopo l'articolo 9-bis, inserire il seguente:

ART. 9-ter.

(Disposizioni relative ai soggetti gestori di dighe).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo dell'istituzione del Registro italiano dighe (RID) di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i soggetti gestori delle dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti a corrispondere al RID un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Per le altre attività che, in base alle vigenti norme, il RID è tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe, è stabilito altresì, a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria. Con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro delle finanze e con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e dei diritti, nel rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti, e delle modalità di riscossione degli stessi. Con il medesimo decreto è altresì determinato, in prima applicazione, l'ammontare dei predetti contributi e diritti.

9. 05. Governo.

(A.C. 6028 - sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessò che:

il disegno di legge A.C. 6028 di conversione del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132 in materia di protezione civile all'articolo 9 detta delle modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 267 sul rischio idrogeo-

logico, e pertanto dimostra il giusto interesse del Governo verso le questioni relative al fondamentale patrimonio idrico nazionale ed alla gestione e manutenzione dello stesso;

il sistema idrico ed idraulico naturale della regione Veneto, dipendente dal delicato equilibrio della laguna veneta e da una fitta rete di corsi d'acqua connessi tra di loro, rappresenta una realtà complessa e bisognosa di continua osservazione e manutenzione per il bene della regione intera, di quelle adiacenti, e della maggior parte del territorio nazionale;

successivamente alla storica alluvione del 1966, che ha dimostrato come il dissesto di alcune aree può avere rilevanti conseguenze dirette sull'intero territorio regionale e non solo, tale già delicato equilibrio si è fatto più precario ancora, per la necessità di rimessione in pristino e di prevenzione costante con riguardo a fenomeni alluvionali ed inondativi in genere; attualmente, anche senza considerare particolari situazioni, il sistema idrico ed idraulico della regione è sottoposto ad un impegno che ne evidenzia la inadeguatezza e le carenze emerse in conseguenza dei dissesti del 1966 ed anche successivamente ed indipendentemente;

la vasta area orientale del comprensorio di bonifica Bacchiglione-Brenta, confinante e connessa con la laguna di Venezia il cui assetto idrico interessa tutte le regioni confinanti ed i relativi corsi d'acqua che si estendono nell'intero territorio nazionale, è costituita dal bacino « Sesta Pressa » che ha una superficie complessiva di oltre 26.000 ettari; le acque di scolo di tale esteso bacino, per mezzo di una fitta rete di canali, vengono recapitate infatti nella laguna veneta, assieme a quelle direttamente connesse del sottobacino « Coazze-Cavaiazze » di ulteriori 4300 ettari ed oltre. Solamente nel periodo di piena le acque di scolo di quest'ultimo bacino vengono sollevate dall'impianto idrovoro di Cambroso che scarica nel Brenta; con il che emerge l'interessamento di una ulteriore porzione di terreno regionale nel complesso assetto idrico ed idraulico naturale;

detto sistema di bacini è quindi interessato dal fiume Brenta che suddivide la vastissima area in due porzioni elementari, delle quali soprattutto quella destra è strettamente dipendente dalla funzionalità di due botti-sifone che sottopassano il fiume rispettivamente a Corte di Piove di Sacco ed a Conche di Codevigo; il funzionamento di queste botti a sifone, essenziale per l'intero sistema idrico come descritto, interessa quindi i comuni Codevigo Correzzola, Arzegrande, Piove di Sacco, Pontelongo, Bovolenta, Brugine, Polverara e Campolongo Maggiore; l'area idrogeologica del fiume Brenta è fonte di potenziali esondazioni nell'intero bacino idrogeografico della laguna e relativo a tali comuni, per una estensione di decine di migliaia di ettari;

le nominate botti-sifone, che hanno la funzione di convogliare e raccogliere le acque di scolo per la parte naturale, sono antichi manufatti costruiti in mattoni e muratura addirittura sotto la repubblica di Venezia, nel 1600, e sono state successivamente ampliate e rimaneggiate, intorno al 1889, in relazione all'ampliamento di alveo del fiume e di sovrizzo e consolidamento dei suoi corpi arginali;

a parte alcuni difetti emersi già alla fine del secolo scorso immediatamente dopo i lavori, ed a parte degli ovvi segni di vetustà delle costruzioni, le ulteriori variazioni di alveo e delle rive hanno fatto sì che la botte di Corte di Piove emerga ora sul fondo del Brenta, come una traversa, e protetta solo da uno strato di sasso trachitico d'annegamento; le volte sono parzialmente sconnesse, soprattutto in corrispondenza dei punti di attacco tra le murature di epoche successive; la botte di Conche di Codevigo, passaggio obbligato ed unico per lo scarico in laguna di un bacino di oltre 6.500 ettari, risulta essere staticamente ancor più precaria, con una erosione di quasi dieci metri ed un ancoraggio a fondo retto da un sistema di palafitte strutturalmente insufficiente;

nel 1995 nella suddetta botte di Conche si è verificato un dissesto consi-

stente in una fenditura profonda ed estesa per oltre un metro; si è provveduto ad una riparazione urgente con speciali resine, a cura del comune, che assieme al consorzio di Bonifica Baccaglione — Brenta ha segnalato la necessità di interventi urgenti e più ampi sia alla giunta regionale (nota del consorzio in data 20 novembre 1995) sia alla Magistratura delle acque; in data 30 gennaio 1996 il sindaco del comune di Codevigo invia a tutti gli enti proposti, compreso il prefetto in ordine ai problemi di protezione civile derivanti da possibili inondazioni di dimensioni estesissime, una nota da cui risulta la documentata necessità di urgenti interventi sulla botte a sifone di Conche; l'urgenza è stata ribadita in una delibera della giunta comunale del 28 agosto 1996 ed una delibera del consiglio comunale del 28 novembre dello stesso anno; la giunta regionale ha preso atto della situazione ma si è limitata a trasmettere all'autorità di bacino, al Magistrato delle acque ed al Dipartimento dei lavori pubblici la nota di sollecito del consorzio;

gli interventi necessari che, per la connessa regolarizzazione del fiume Brenta riguardano la competenza del Magistrato delle acque, sono previsti nella schema previsionale e programmatico predisposto e revisionato dall'autorità di bacino ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 183 del 1989, nell'ambito della quale è stato chiesto il finanziamento per le opere da espletare, quantificate in poco più di 18 miliardi, ma immediatamente affrontabili, su espressa previsione del consorzio di bonifica, con una spesa assai inferiore;

a fronte delle ripetute richieste, segnalazioni e sollecitazioni di consorzio di bonifica e comuni, da parte degli enti preposti (Magistratura delle acque, Autorità di bacino, Dipartimento lavori pubblici) non si è avuto alcun riscontro formale o sostanziale, ed alla urgenza della questione corrisponde solo il silenzio istituzionale;

intanto, l'aggravamento del dissesto della botte a sifone di Conche, sulla quale si è dovuti intervenire in via d'urgenza con

opere non strutturali, comporta il rischio concreto, ed aumentato da variazioni climatiche e dall'assenza di manutenzione degli argini (con la conseguente formazione di solchi e franamenti), di inondazioni di dimensioni vastissime, che possono interessare aree estesissime di rilevanza regionale e non solo; la possibile catastrofe comporterebbe peraltro danni enormemente superiori a qualsiasi importo stanziato per le necessarie ed indifferibili opere di manutenzione e riparazione;

da quanto esposto a titolo esemplificativo, emerge la fondamentale importanza quanto meno di una costante opera di monitoraggio e controllo del sistema idrico, di concerto tra autorità statali, regionali e locali competenti,

impegna il Governo

a porre in essere iniziative concrete per un dialogo effettivo e continuo con le autorità regionali e locali del Veneto e delle altre regioni interessate, in materia di rischio idrogeologico e risorse idriche, ed in particolare:

a) ad attivare una efficace e costante opera di controllo e monitoraggio del sistema idrico e dell'assetto idrogeologico delle regioni del nord-est, in particolare del Veneto e della laguna, di concerto con le autorità regionali e locali interessate;

b) a ridurre, anche tramite monitoraggio e sempre di concerto con le citate autorità regionali e locali, i rischi idrogeologici individuando e consentendo, nei casi di specie, gli interventi più opportuni ed urgenti che rendano possibile evitare l'aggravamento di specifiche situazioni di rischio e la necessità di successivi interventi più ampi e gravosi.

9/6028/1. Saonara.

La Camera

esaminato il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999 recante « Interventi urgenti in materia di protezione civile »;

constatato come le situazioni di disagio prodotte dai gravi eventi sismici che hanno colpito le regioni Marche ed Umbria attengono anche alle difficoltà nell'adempiere all'obbligo scolastico e per la frequenza dei corsi di istruzione secondaria;

rilevato che, nella convinzione che la presenza dei servizi scolastici nelle città e nei paesi colpiti dal sisma, oltre ad essere luogo di interventi educativi, sia oggi uno degli elementi indispensabili che contribuiscono alla riconquista di un terreno di stabilità emotiva e sociale e sia uno dei fattori che rafforza le scelte di residenzialità delle popolazioni nelle zone colpite dal sisma, con l'articolo 5 del decreto-legge n. 364 del 27/10/1997 convertito nella legge n. 434 del 17/12/1997, si è provveduto a derogare per gli anni scolastici 1997/98 e 1998/99, ad una serie di norme in materia di formazione delle classi e delle sezioni al fine di assicurare piena autonomia alle istituzioni scolastiche delle zone terremotate relativamente all'organizzazione didattica;

rilevato inoltre che in sede di discussione del disegno di legge finanziaria 1999 il Governo si è impegnato a intraprendere anche per gli anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001 tutte le iniziative atte a sostenere le istituzioni scolastiche nell'opera di riduzione del disagio delle popolazioni colpite;

dato atto che, per applicare le disposizioni sopra ricordate e per assicurare il conseguimento delle finalità che hanno ispirato la normativa, l'amministrazione scolastica si trova nella necessità di autorizzare il funzionamento di classi anche in deroga ai numeri minimi e massimi di alunni per classe previsti dalla normativa in vigore e ciò determina di conseguenza la necessità di un maggior numero di posti di personale docente e non docente;

impegna il Governo,

affinché nell'ambito delle risorse disponibili, venga assicurata la copertura del fab-

bisogno di personale docente e non docente necessario per il conseguimento delle finalità che la normativa si prefigge.

9/6028/2. Lorenzetti, Giulietti, Galdelli, Agostini, Bracco, Giacco, Duca.

La Camera,

impegna il Governo

a considerare la corretta interpretazione del termine di tre anni di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 nel senso che esso decorre a partire dalla data del 31 dicembre 1998.

9/6028/3. Cappella, Finocchiaro.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 6 del 1998 e la legge n. 343 del 1997 prevedono veri benefici per le attività produttive danneggiate a seguito degli eventi sismici avvenuti nelle regioni Marche e Umbria a partire dal 26 settembre 1997;

gli stessi benefici non sono previsti per quelle attività produttive non direttamente danneggiate dal sisma, ma costrette temporaneamente a liberare i volumi occupati al fine di convertire gli interventi di ricostruzione

impegna il Governo,

per i casi di cui in premessa, a prevedere, tramite ordinanza, e di intesa con le regioni, la possibilità di interventi di sostegno per il tempo necessario ai lavori di riparazione.

9/6028/4. Galdelli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

considerato:

che l'articolo 4-*quinquies* della legge n. 228 del 1997 prevede, tra l'altro, il beneficio della estinzione dei precedenti finanziamenti concessi ai sensi della legge n. 35 del 1995 e successive modificazioni

e che la normativa è volta a favorire lo spostamento delle attività economiche site in zone a rischio

e che sono sorti dubbi interpretativi sull'estinzione dei predetti finanziamenti a causa di valutazioni restrittive

impegna il Governo

ad intervenire urgentemente nei confronti del Mediocredito Centrale e dell'Artigiancassa con i chiarimenti necessari evi-

tando che interpretazioni restrittive rischiano di vanificare gli obiettivi posti dalla legge n. 228 del 1997.

9/6028/5. Muzio.

La Camera,

premesso che è prevedibile che le somme destinate alla rilocalizzazione delle imprese situate in zone a rischio di esonazione, non siano interamente utilizzate

impegna il Governo

a destinare gli eventuali residui anche al rilancio del sistema produttivo della zona colpita dall'alluvione del novembre 1994.

9/6028/6. Stradella, Oreste Rossi.

(Testo così modificato nel corso della seduta).